

COMUNE DI CASAMARCIANO

(PROVINCIA DI NAPOLI)

**REGOLAMENTO DISCIPLINANTE
LE ATTIVITA' DEI SERVIZI
FUNERARI, CIMITERIALI
E DI POLIZIA MORTUARIA**

APPROVATO CON DELIBERA DI C.C. N. 15 DEL 30/03/2006 E SUCCESSIVA DI
MODIFICA DI C.C. N. 4 del 07/03/2008

IL PROGETTISTA
F.to ING. BERNARDO ROBERTO

INDICE SOMMARIO

PREMESSA		pag.	3
Titolo I	Disposizioni preliminari	pag.	4
Titolo II	Dichiarazione di morte, denuncia della causa, accertamento	pag.	7
Titolo III	Osservazione dei cadaveri, autorizzazione al seppellimento	pag.	10
Titolo IV	Feretri	pag.	13
Titolo V	Trasporti funebri	pag.	16
Titolo VI	Servizi Cimiteriali	pag.	23
Titolo VII	Esumazione ed estumulazioni	pag.	28
Titolo VIII	Concessione di sepolture private	pag.	32
Titolo IX	Cremazione	pag.	38
Titolo X	Polizia interna al cimitero	pag.	41
Titolo XI	Personale addetto all'interno	pag.	44
Titolo XII	Pianificazione e disposizioni Tecnico-Edilizie cimiteriali	pag.	47
Titolo XIII	Disposizioni varie	pag.	57

LEGENDA

Gli articoli senza citazioni di testo si riferiscono al presente Regolamento:

R.P.M.= Regolamento di Polizia Mortuaria approvato con D.P.R. 10/09/1990 n.285;

L.R. 12/2001 = Legge Regionale 24 novembre 2001, n.12

R.C.P.M. = Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria;

N.O.S.C.= Nuovo Ordinamento dello Stato Civile, 3 novembre 2000, n.396;

T.U.LL.SS. = Testo unico delle leggi Sanitarie 27 luglio 1934, n.1265;

T.U.L.P.S. = Testo unico delle leggi di Pubblica Sicurezza;

CIRC.M.S.24/93 = Circolare Esplicativa 24/6/1993, n.24 del Ministero della Sanità;

A.S.L. NA 4 = Azienda Sanitaria Locale Napoli 4, Distretto di Nola;

PREMESSA

Il Cimitero di Casamarciano è ubicato nel territorio del Comune di Casamarciano, alla Via Olivella, ed è individuato catastalmente nel foglio n. ____.

La popolazione del Comune è attualmente di circa 3.300 abitanti.

Il Cimitero nell'attuale conformazione è diviso in tre distinte zone denominate: "Vecchio Cimitero", "Nuovo Cimitero", "Nuovissimo Ampliato".

Il "Vecchio Cimitero" rappresenta il primo nucleo dell'insediamento cimiteriale avvenuto nella seconda metà del 1800.

Il "Nuovo Cimitero" ed il "Nuovissimo Cimitero", viceversa, rappresentano i due successivi ampliamenti che nel corso del tempo si sono succeduti. Il primo avvenuto successivamente al 1970, mentre il secondo è stato realizzato successivamente all'anno 1990.

Nell'attuale conformazione il Cimitero Comunale ha, nella parte più antica, delle piazzole ove sono presenti le fossa per la sepoltura per inumazione. Nella parte ampliata con gli interventi effettuati successivamente al 1990 non sono presenti campi per l'inumazione.

Alla data odierna vi sono oltre 120 cappelle gentilizie e circa 1000 loculi.

TITOLO I DISPOSIZIONI PRELIMINARI

Articolo 1

Oggetto e finalità

1. Il presente regolamento ha per oggetto il complesso delle norme, intese a disciplinare e razionalizzare i servizi di Polizia Mortuaria e a regolare le attività edilizie e la gestione del Cimitero di Casamarciano.
2. Il regolamento intende armonizzare le attività e l'organizzazione delle funzioni e delle risorse posti in essere da enti pubblici e da enti ed imprese private, anche incaricate di pubblici servizi, al fine di garantire la salvaguardia della salute e della igiene pubblica, la possibilità di manifestare il lutto e il cordoglio e di praticare atti di memoria.
3. Gli operatori pubblici e privati sono chiamati a svolgere la propria attività secondo i criteri della buona amministrazione e praticando il massimo rispetto di ogni convinzione morale, religiosa o laica, espressa dal defunto o da chi provvede alle esequie.
4. Le disposizioni di questo regolamento integrano il quadro disciplinare tracciato dal Regolamento nazionale di Polizia Mortuaria - D.P.R. del 10 settembre 1990, n. 285 e della Legge Regione Campania n.12/2001 - cui comunque si rimanda per tutto quanto qui non precisato.

Articolo 2

Competenze

1. Il servizio di Polizia Mortuaria e del Cimitero è di esclusiva competenza del Comune di Casamarciano.
2. Le attribuzioni relative sono svolte dal Sindaco, dal Consiglio Comunale, dalla G. M., dal Prefetto, dal Ministro per l'Interno, dal Ministro della Salute, dalla Regione Campania e dall'Autorità Giudiziaria.
3. La manutenzione, l'ordine e la vigilanza spettano al Comune.
4. In relazione alle norme di legge in materia e quelle del presente Regolamento, il Sindaco, all'occorrenza, adotta le ordinanze e le disposizioni che ritiene necessarie ed opportune ai fini predetti.
5. Il Responsabile Sanitario della A.S.L. NA 4, vigila e controlla, ai fini igienico sanitari, il funzionamento del Cimitero e del servizio dei trasporti funebri e conseguentemente propone al Sindaco i provvedimenti ritenuti necessari.
6. Agli organi precitati, aventi potestà dispositiva, sono correlati organi di esecuzione costituiti dalla direzione dei Servizi Funebri e del Cimitero.

Articolo 3

Responsabilità

1. All'interno del cimitero viene assicurato un servizio di custodia durante l'orario di funzionamento.
2. Le attività inerenti la sepoltura o la raccolta e traslazione di salme, resti mortali, ossa e ceneri sono svolte dal Comune, applicando i costi previsti nel tariffario vigente.
3. Il Comune cura che all'interno dei cimiteri siano evitate situazioni di pericolo alle persone e alle cose.

Il Comune non assume responsabilità per atti commessi nel cimitero da persone estranee al suo servizio e per mezzo di strumenti a disposizione del pubblico e da questo utilizzati in modo difforme dal consentito.

4. Chiunque causi danni a persone o cose, sia personalmente che per fatti altrui, ne risponde civilmente e penalmente.

Articolo 4

Rapporti con l'Autorità Sanitaria

1. L'Autorità Sanitaria controlla lo stato igienico - sanitario del cimitero e propone l'adozione di eventuali provvedimenti correttivi. Secondo i principi generali fissati dalla legge, dagli indirizzi e dalle direttive della Regione e dal presente regolamento, il Comune coopera con l'A.S.L. competente nel raggiungimento dei seguenti obiettivi:
 - a) conseguire un più efficiente e certo reperimento dei dati inerenti le cause della morte anche mediante l'instaurazione con i medici curanti di protocolli per la trasmissione telematica di documenti;
 - b) attenuare, anche mediante appropriata formazione del personale operativo, i disagi materiali e psicologici delle famiglie e di quanti partecipano al lutto, conseguenti ai decessi a domicilio e all'esercizio della medicina necroscopica, all'esecuzione dei riscontri diagnostici, al funzionamento delle camere mortuarie e degli obitori, ai prelievi di parti del cadavere finalizzati al trapianto, ai trattamenti obbligatori sul cadavere;
 - c) disciplinare, di concerto con le amministrazioni ospedaliere, i comportamenti del personale in occasione del decesso di un assistito in modo da scoraggiare attività abusive e/o illecite;
 - d) sorvegliare l'esecuzione dei trasporti funebri, con particolare riguardo alla conformità di impiego dei feretri forniti dalle imprese e dai soggetti privati autorizzati, anche mediante controlli tanto al momento dell'effettuazione dei servizi, quanto presso le sedi commerciali e i magazzini;
 - e) monitorare periodicamente le condizioni igienico - sanitarie generali del cimitero;
 - f) favorire la gestione del registro di cause di morte mediante ausilio di sistemi informatici per il trattamento dei dati.

Articolo 5

Autorizzazioni di stato civile

1. Le norme che riguardano la dichiarazione, l'avviso di morte e l'accertamento del decesso sono previste dall'Ordinamento di Stato Civile e dal Regolamento Nazionale di Polizia Mortuaria.
2. Il Comune promuove la formazione, archiviazione e trasmissione di tali atti tramite strumenti informatici nel rispetto delle norme in materia di trattamento di dati personali. Gli stessi, tramite accordi con l'A.S.L. e l'Ordine dei Medici, definisce le modalità di interscambio dei dati del decesso tra uffici consortili e comunali, medico curante e medico necroscopico, favorendo l'utilizzo di strumenti informatici.
3. L'ufficiale di stato civile, salvo i casi previsti dal Regolamento Nazionale di Polizia Mortuaria per i quali è competente a provvedere la A.S.L., rilascia l'autorizzazione al seppellimento secondo le norme dell'Ordinamento di Stato Civile.

Articolo 6

Facoltà di disporre della salma, dei funerali e di epigrafi

1. Nel disporre della salma e dei funerali ha prevalenza la volontà del defunto in quanto e in qualunque forma espressa, purché non in contrasto con le disposizioni di legge.
2. In assenza di esplicita volontà postuma, i congiunti possono disporre in base al seguente ordine: coniuge, figli, genitori, altri parenti ed affini in ordine di grado, eredi non rientranti nelle precedenti categorie. La facoltà di scelta, se non diversamente stabilito, è altresì data a persona convivente con il deceduto, purché non si oppongano altri aventi titolo. Il coniuge, passato in seconde nozze, decade da tale priorità nel disporre di

eventuali successivi provvedimenti in ordine alla salma ed alla sepoltura del coniuge deceduto.

3. Chi esercita la funzione prevista dal precedente comma è tenuto a dichiarare d'agire in nome, per conto e col preventivo consenso di tutti gli altri eventuali aventi titolo.
4. In caso di controversie fra gli interessati, il Comune resta estraneo all'azione che ne consegue limitandosi a mantenere fermo lo stato di fatto fino al raggiungimento di un accordo fra le parti o di intervento di sentenza definitiva del Giudice competente.
5. L'ordine suesposto vale anche per il collocamento di epigrafi, per la esumazione, per i trasferimenti e per la cremazione.

Articolo 7

Atti a disposizione del pubblico

1. Presso il Cimitero sono tenuti, per esigenze di servizio e a disposizione di chiunque possa avere interesse, gli atti di cui all'art.52 del Regolamento di Polizia Mortuaria.
2. Devono essere inoltre tenuti ben visibili al pubblico:
 - a) Copia del presente Regolamento;
 - b) Elenco dei campi in scadenza nell'anno;
 - c) Elenco delle tombe in stato di abbandono per le quali ha corso la procedura di decadenza.

TITOLO II

DICHIARAZIONE DI MORTE, DENUNCIA DELLA CAUSA, ACCERTAMENTO

Articolo 8

Dichiarazione di morte

1. La morte di persona, sul territorio comunale, deve essere comunicata e dichiarata al più presto possibile e, in ogni caso, non oltre 24 ore dal decesso, all'Ufficio di Stato Civile.
2. La dichiarazione deve essere fatta da uno dei congiunti o da persona convivente con il defunto o da un loro delegato, anche impresa di pompe funebri, regolarmente autorizzata all'esercizio, in mancanza, quando la morte è avvenuta senza assistenza, da qualsiasi persona comunque informata del decesso.
3. Analoga comunicazione per richiesta di autorizzazione al seppellimento, si fa pure nei casi di nati morti, di rinvenimento di membra e di ossa umane.
4. La dichiarazione è fatta su apposito modulo dell'ufficio; essa è firmata dal dichiarante e dal funzionario dell'ufficio di Stato Civile incaricato.
5. I decessi avvenuti in ospedali, ospizi, collettività sono notificati, con l'apposito modulo, nel termine di cui sopra, a cura dei Direttore Sanitario o da delegato della rispettiva Amministrazione.

Articolo 9

Adempimenti dell'Ufficio di Stato Civile

1. L'Ufficio di Stato Civile, ricevuta la dichiarazione di morte, accerta, le indicazioni date e riscontra le generalità del defunto sugli atti d'ufficio.
2. Quindi, in possesso del certificato necroscopico e della scheda ISTAT di denuncia predetta, dispone sia per il servizio di trasporto funebre che per la redazione del permesso di seppellimento e dell'atto di morte.
3. In difetto del riconoscimento o del rinvenimento del cadavere, l'ufficio dispone, ai sensi dell'art.78 del N.O.S.C., che la salma sconosciuta sia esposta nel locale di osservazione (art.14 DPR 285/90) e che siano rilevati e pubblicizzati con adeguatezza, se possibile, tramite la direzione del Cimitero, anche con fotografie, elementi atti a favorire il successivo riconoscimento, e cioè le caratteristiche somatiche, l'abbigliamento, ecc.

Articolo 10

Denuncia della causa di morte

1. Il Medico Curante deve non oltre le 24 ore dal decesso, denunciare al Sindaco del Comune dove è avvenuto il decesso, la malattia ritenuta causa di morte, compilando sia l'apposito modulo e sia l'apposita scheda ISTAT stabilita dal Ministero della Sanità d'intesa con l'Istituto Centrale di Statistica, al quale la scheda viene poi trasmessa dalla A.S.L. competente, così come previsto dall'art.1 del R.P.M. (D.P.R. 285/90).
2. Tale scheda ha finalità sanitario/statistiche, essa può anche essere elemento di guida per la visita necroscopica, per cui è opportuno sia compilata prima di quest'ultima visita.
3. Nei caso di morte senza assistenza medica, il medico necroscopico provvede anche alla denuncia della causa presunta, compilando i moduli e la scheda ISTAT di competenza dei medico curante.
4. L'obbligo della denuncia è fatto anche per i medici incaricati di eseguire autopsie dall'Autorità Giudiziaria o per riscontro diagnostico, osservando quanto prescritto agli artt.39 e 45 R.P.M.(D.P.R. 285/90),compilando la sola scheda ISTAT.
5. Qualora alla persona defunta fossero stati somministrati nuclidi radioattivi, la denuncia deve contenere le indicazioni di cui all'art.100 del D.P.R. 13/02/1964 n.185.

6. Se dalla denuncia risulta che il cadavere è portatore di radioattività il Responsabile Sanitario della A.S.L. NA 4, dispone circa il trattamento, il trasporto, la destinazione.
7. Presso il distretto competente della A.S.L. NA 4, sarà tenuto un registro recante l'elenco dei deceduti nell'anno e la relativa causa di morte.

Articolo 11

Accertamenti necroscopici

1. Salvo il caso in cui la morte sia accertata da Sanitario designato dall'Autorità Giudiziaria, il Medico Necroscopico provvede alla visita di controllo, da effettuarsi non prima di 15 ore dal decesso, tranne i casi di riduzione o di protrazione di cui al successivo art.14. Essa ha per oggetto la constatazione dell'autenticità della morte ai fini del seppellimento, il riconoscimento della sua causa, l'accertamento e la denuncia di eventuali sospetti di reato, l'adozione di eventuali provvedimenti in ordine alla Sanità ed all'igiene pubblica, secondo quanto previsto dagli artt.1 e 2 della legge 29/12/1993 n.578 e dagli artt.1 e 2 del D.M. Sanità del 22/08/1994 n.524.
2. In esito alla visita, il Medico Necroscopico, compila l'apposito certificato dell'ufficio, che resta allegato al Registro degli atti di morte.
3. Le funzioni di Medico Necroscopico sono esercitate, alle dipendenze del Responsabile Sanitario della A.S.L. NA 4, da un medico nominato dalla stessa A.S.L. competente.
4. Le funzioni di Medico Necroscopico per i decessi in Istituti Ospedalieri, Cliniche pubbliche o private, Case di cura in genere ecc., sono svolte dal Direttore Sanitario il quale ha facoltà di delegare le funzioni previste nel D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285 a personale medico o specialisti della materia funeraria, anche ai sensi del comma 2 dell'art. 6 della L.R. 12/2001; al Sindaco vengono trasmesse sia la scheda ISTAT sulla causa di morte che la comunicazione sostitutiva del certificato necroscopico.
5. Ai sensi del comma 1 dell'art. 6 della L.R. 12/2001, l'ufficio di Stato Civile promuove e concorda, con l'A.S.L. NA 4, anche in consorzio con altri Comuni di cui fanno parte il Distretto; ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, la riorganizzazione dei Servizi di Polizia Mortuaria previsti dal D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285. In particolare deve essere istituito un servizio di guardia necroscopica e di osservazione tanatologica funzionante 24 ore su 24 compresi i festivi. Detto servizio di guardia deve essere fornito di elettrocardiografo in conformità alle disposizioni normative sull'accertamento della morte di cui al D.P.R. 285/1990.

Articolo 12

Referto all'Autorità giudiziaria

1. Il Sanitario che nelle predette visite, come anche in esito a riscontro diagnostico, (autopsia), rilevi indizi di morte dipendente da causa delittuosa o comunque non dovuta a causa naturale, deve fare immediata denuncia all'Autorità giudiziaria ai sensi degli artt.365 del codice penale e 4 del Codice di Procedura Penale.
2. In tali casi a questa Autorità spetta il rilascio del nulla osta al seppellimento, ai sensi degli artt.76 e 77 del N.O.S.C.
3. Parimenti il Sindaco, su comunicazione dell'Ufficiale di Stato Civile, nei casi su esposti, rilevati dalla scheda del medico curante o dal certificato necroscopico, ne darà immediata comunicazione all'autorità giudiziaria ed a quelle di pubblica sicurezza.

Articolo 13

Rinvenimento di parti di cadavere, resti mortali o ossa umane

1. Chiunque rinviene parti di cadavere, resti mortali o ossa umane deve informarne immediatamente il Sindaco che, a sua volta, ne darà tempestiva comunicazione

all'autorità giudiziaria, a quella di pubblica sicurezza e al Responsabile Sanitario della A.S.L. NA 4.

2. Inoltre il Responsabile Sanitario della A.S.L. NA 4, provvederà per l'esame di quanto rinvenuto da parte del Medico Necroscopico, segnalando i risultati all'autorità giudiziaria, alla quale spetta il rilascio della nulla osta per il seppellimento.

TITOLO III
OSSERVAZIONE DEI CADAVERI - AUTORIZZAZIONE AL SEPPELLIMENTO

Articolo 14
Termini

1. Fino a 24 ore dal momento della morte nessun cadavere può essere chiuso in feretro sigillato o sottoposta ad autopsia, a trattamenti conservativi, congelazione, conservazione in celle frigorifere, né essere inumato, tumulato o cremato.
2. Detto termine, su richiesta dei familiari o da impresa funebre delegata, può essere ridotto, su disposizione del Medico Necroscopico delegato o Medico Legale, ai sensi dell'art. 8 del DPR 285/90, nei soli casi:
 - a) di morte per decapitazione o maciullamento;
 - b) di accertamento della morte, da parte del Medico Necroscopico, con registrazione, protratta per almeno 20 minuti, di un elettrocardiogramma, così come prevista dall'art.6 della L.R. 12/2001, nel caso di morte avvenuta in Ospedale tale accertamento dovrà essere fatto dal Direttore Sanitario o dal medico da lui incaricato;
 - c) di malattia infettivo/diffusiva o di iniziata putrefazione;
 - d) quando ricorrano speciali ragioni, su proposta del Sindaco, sentito il Responsabile Sanitario della A.S.L. NA 4.
3. E' invece da protrarre fino a 48 ore nei casi di morte improvvisa o di sospetta morte apparente, salvo che il medico necroscopico non accerti la morte come predetto.

Articolo 15

Adempimenti nel periodo di osservazione

1. Durante il periodo di osservazione, il cadavere deve essere in condizioni tali da non ostacolare e da poter rilevare eventuali manifestazioni di vita, quindi con opportuna assistenza e sorveglianza da parte dei familiari, se a domicilio e, da parte del personale addetto se in locali di osservazione, di cui all'articolo seguente, anche con impiego, all'occorrenza, di idonei mezzi elettromeccanici.
2. Per i deceduti in seguito a malattia infettivo/diffusiva, il Responsabile Sanitario della A.S.L. NA 4, prescrive le speciali misure cautelative.

Articolo 16

Deposito di osservazione e obitorio

1. Il Cimitero deve avere appositi locali per ricevere e tenere in osservazione, per il periodo prescritto, le salme di persone:
 - a) morte in abitazioni inadatte e nelle quali sia pericolo mantenerle per il prescritto periodo di osservazione. In tale caso il Medico Necroscopico effettuerà la visita di constatazione della morte di cui all'art.11 presso i detti locali;
 - b) morte in seguito a qualsiasi accidente in un luogo pubblico;
 - c) ignote, di cui debba farsi esposizione al pubblico per il riconoscimento;
 - d) per le quali è già stata effettuata la visita di controllo da parte del Medico Necroscopico di cui al precedente art.11, in attesa della fine del periodo di osservazione.
2. Durante il periodo di osservazione deve essere assicurata la sorveglianza come prevista dal *comma 1* dell'art.15.
3. Il Cimitero deve essere dotato inoltre di un obitorio per l'assolvimento delle seguenti funzioni:
 - a) mantenimento in osservazione e riscontro diagnostico dei cadaveri di persone decedute senza assistenza medica;

- b) deposito dei cadaveri a disposizione dell'autorità giudiziaria per autopsia giudiziaria e per accertamenti medico/legali;
 - c) riconoscimento e trattamento igienico/conservativo, deposito, riscontro diagnostico o autopsia giudiziaria o trattamento igienico conservativo di cadaveri in genere o di portatori di radioattività;
4. L'ammissione è disposta dal Responsabile del Cimitero su richiesta: dei familiari o da loro delegato, dal Responsabile Sanitario della A.S.L. NA 4, dall'Autorità Giudiziaria.
 6. Il Comune deve inoltre provvedere a dotare l'obitorio di celle frigorifere in numero sufficiente, consentendo il controllo della temperatura.
 7. Il Responsabile- del cimitero può vietare l'accesso di persone estranee ed anche dei familiari, sia nel deposito di osservazione che nell'obitorio.
 8. Il trasporto dei cadaveri, sia per il deposito di osservazione che per l'obitorio, è disciplinato dai successivi articoli.
 9. Inoltre il Sindaco, su richiesta di impresa funebre autorizzata, può autorizzare ad istituire il deposito di osservazione anche in particolare edificio rispondente allo scopo per ubicazione e requisiti igienici.
 10. Le salme di persone curate con nuclidi radioattivi saranno ammesse secondo le prescrizioni date caso per caso dal Responsabile Sanitario della A.S.L. NA 4, in relazione agli elementi risultanti dal certificato di morte di cui all'art.100 del D.P.R.13/02/1964 n.185.

Articolo 17

Autorizzazione alla sigillatura del feretro ed al seppellimento di cadaveri di nati morti, ossa, feti, ecc.

1. Salvo il nulla osta di cui all'art.12, la sigillatura del feretro ed il seppellimento del cadavere devono sempre essere preceduti dall'autorizzazione dell'ufficiale di Stato Civile del Comune ove è avvenuta la morte, che verrà consegnata, tramite il necroforo, al responsabile del Cimitero il quale dovrà accertare che siano trascorsi i termini di osservazione e soddisfatte le norme stabilite dall'ordinamento dello Stato Civile e di Polizia Mortuaria. Tale autorizzazione, nel caso che il cadavere venga interrato nel Cimitero locale, vale anche quale autorizzazione al trasporto. A tal fine lo Stato Civile in calce al permesso di seppellimento autorizzerà anche il relativo trasporto ad impresa funebre autorizzata di cui al successivo art. 39.
2. Pari autorizzazione è richiesta dagli interessati per il seppellimento dei nati morti, di membra, di parti di cadavere, di ossa umane.
3. I prodotti abortivi, i feti, i prodotti del concepimento, aventi l'età presunta richiesta dall'art.7 del R.P.M. (D.P.R. 285/90), sono trasportati e seppelliti nel Cimitero previo permesso del Responsabile Sanitario della A.S.L. NA 4, previo richiesta degli interessati compilando l'apposito modello e con le modalità indicate nel precitato articolo.
4. Il trasporto di cadaveri è disciplinato dagli artt.29 e seguenti.
5. Quando è data sepoltura ad un cadavere senza la prescritta autorizzazione dell' Ufficiale di Stato Civile, questi deve farne immediato rapporto alla Procura della Repubblica, così come previsto dall'art.75 del N.O.S.C.

Articolo 18

Riscontro diagnostico

1. Il riscontro diagnostico è effettuato sui cadaveri di cui all'art.37 del R.P.M. (D.P.R. 285/90) e deve essere eseguito secondo la prescrizione degli artt.37, 38 e 39 dello stesso R.P.M.
2. I risultati devono essere comunicati al Sindaco e da quest'ultimo al Responsabile Sanitario della A.S.L. NA 4, per l'eventuale rettifica della scheda di morte.

3. Quando risulta che la causa di morte è stata una malattia infettivo - diffusiva, la comunicazione predetta deve essere fatta d'urgenza; quando sorge il sospetto che la morte sia dovuta a reato, il medico curante o necroscopico, deve darne immediata comunicazione all'Autorità Giudiziaria.
4. Le spese per il riscontro diagnostico sono a carico dell'istituto per il quale viene effettuato.

Articolo 19

Rilascio cadaveri, ossa ecc. a scopo di studio

1. Il rilascio alle sale anatomiche universitarie di cadaveri, di pezzi anatomici e di prodotti fetali deve essere sempre autorizzato dal Sindaco, sempre che nulla vieti da parte degli aventi diritto.
2. Sia il rilascio che gli studi sono subordinati alle prescrizioni di cui agli artt.40 e seguenti del R.P.M.(D.P.R. 285/90). In particolare per le salme deve essere trascorso il periodo di osservazione; esse devono recare sempre assicurata una targhetta con le relative generalità.
3. A sua volta il Direttore della sala anatomica deve tenere il registro di cui all'art.41 R.P.M. (D.P.R. 285/90) e, eseguiti gli studi, riconsegnare le salme ricomposte, i pezzi anatomici, i prodotti fetali, ecc., all'incaricato del trasporto al Cimitero.
4. Agli Istituti Universitari il Responsabile Sanitario delta A.S.L. NA 4, può autorizzare, con le modalità di cui all'art.43 del R.P.M. (D.P.R. 285/90), la consegna, per scopo didattico e di studio, di ossa deposte nell'ossario generale del cimitero.
5. In nessun altro caso è permesso asportare ossa dal Cimitero.
6. Il commercio di ossa umane è vietato.

Articolo 20

Prelievi per trapianti terapeutici

Il prelievo di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico è disciplinato dalla Legge 21/2/75, n.644, modificata dalla Legge 13/7/1990, n.198, e da quanto disposto dal D:M. 22/8/1994, n.582.

Articolo 21

Autopsia e trattamenti conservativi

1. Per le autopsie sono da osservare le norme di cui all'art. 45 del R.P.M. (D.P.R. 285/90). A seguito di autopsia o esame esterno dei cadaveri, l'ufficio comunale istituirà apposito fascicolo da conservare agli atti del cimitero; a cui saranno allegati:
 - a) copia del nulla osta rilasciato dall'autorità giudiziaria;
 - b) copia della scheda ISTAT, compilata dal medico incaricato dell'autopsia;
 - c) copia del permesso di seppellimento rilasciata dall'Ufficiale di Stato Civile del Comune dove è avvenuto il decesso;
 - d) copia dell'autorizzazione al trasporto rilasciata dal Sindaco del Comune dove è avvenuto il decesso, se il luogo della sepoltura è lo stesso dove è avvenuto il decesso (punto 5.2 Circ. M.S. 24/93). Nel caso che, il luogo dove è avvenuto il decesso è diverso dal luogo di sepoltura, l'autorizzazione al trasporto dovrà essere rilasciata dal Sindaco del Comune osservando le norme di cui agli artt.29 e successivi del presente regolamento.
 - e) copia del verbale di incasso salma e di sigillatura del feretro, da redigersi a cura del Necroforo incaricato e controfirmato dalla Direzione del Cimitero, i quali; entrambi, dovranno accertare che siano state rispettate le norme stabilite dal R.C.P.M.
2. I trattamenti per l'imbalsamazione, su richiesta degli interessati o loro delegati, devono essere autorizzati dall'Autorità competente, ed eseguiti dopo il periodo di osservazione e sotto il controllo del Responsabile Sanitario della A . S . L . NA 4.
3. Il medico incaricato dell'operazione deve indicare in apposita dichiarazione il procedimento che intende seguire ed il luogo e l'ora in cui sarà effettuata.
4. Il Medico Curante ed il Medico Necroscopico devono rispettivamente certificare che è escluso il sospetto di morte causata da reato:

5. Il trattamento antiputrefattivo, è eseguito dal Responsabile Sanitario della A.S.L. NA 4, o da altro personale tecnico da lui delegato, dopo che sia trascorso il periodo di osservazione.
6. L'imbalsamazione di cadaveri portatori di radioattività deve essere eseguita in ogni caso osservando le prescrizioni di cui all'art.47 del R.P.M. (D.P.R. 285/90)

TITOLO IV FERETRI

Articolo 22 Feretro individuale

1. Nessuna salma può essere sepolta se non chiusa in feretro avente le caratteristiche di cui al successivo articolo 24. In ciascun feretro non si può racchiudere che una sola salma; soltanto madre e neonato, morti nell'atto del parto o in conseguenza immediata del parto, possono essere chiusi nello stesso feretro.
2. La salma deve essere collocata nel feretro rivestita con abiti o decentemente avvolta in lenzuolo.
3. Se la morte è dovuta a malattia infettivo - diffusivo compresa nell'elenco del Ministero della Sanità, il cadavere, trascorso il periodo di osservazione, oppure anche immediatamente, a seconda delle disposizioni impartite dal Medico Necroscopico, deve essere deposto nel feretro con gli indumenti di cui era vestito ed avvolto in lenzuolo imbevuto di soluzione disinfettante.
4. Se il cadavere risulta portatore di radioattività valgono le disposizioni di cui al comma precedente.

Articolo 23 Sigillatura del feretro

1. La sigillatura del feretro, anche se trattasi di feretro metallico, è fatta da privato esperto con l'assistenza obbligatoria del necroforo, di cui al successivo art.108. In ogni caso é eseguita dopo che sia trascorso il periodo prescritto dall'autorizzazione di cui al precedente art.17 e sia stato accertato da parte del necroforo che siano state eseguite le prescrizioni regolamentari riguardanti la salma ed il feretro.

Articolo 24 Feretri per inumazioni, tumulazioni e trasporti

1. La struttura dei feretri e la qualità dei materiali da impiegare devono assicurare la resistenza meccanica per il necessario supporto del corpo e l'impermeabilità del feretro e saranno in rapporto ai diversi tipi e durata di sepoltura e cioè:
 - a) per inumazione comune decennale o meno: il feretro deve essere possibilmente di legno forte, di noce, di mogano, di castagno ecc., stagionato; le tavole piallate nelle due facciate e dello spessore minimo di 2 cm.; la confezione deve essere conforme alle prescrizioni di cui all'art.75 del R.P.M.;
 - b) per tumulazione in loculo anche in tomba di famiglia, cripta: è prescritta la duplice cassa, quella in legno avrà le stesse caratteristiche di cui alla lettera a) con spessore minimo di 2,5 cm, e quella di zinco, interna o esterna, dovrà avere uno spessore di 0,660 mm ed essere ermeticamente chiusa mediante saldatura;
 - c) per trasporto da Comune a Comune con trasferimenti brevi e comunque aventi percorso inferiore ai 100 Km:
 - 1) se destinata alla inumazione, viene usata una unica cassa avente le caratteristiche di cui alla lettera a) con spessore minimo di 2,5 cm, purché il trasporto avvenga nei normali termini della morte e non a seguito di esumazione e non si tratti di persona morta per malattia infettiva.
 - 2) se destinata alla tumulazione, viene usata la duplice cassa; aventi le caratteristiche di cui alla lettera b), purché il trasporto avvenga nei normali termini della morte e non a seguito di esumazione e non si tratti di persona morta per malattia infettiva.

- d) per trasporti da Comune a Comune con trasferimenti aventi percorso superiore ai 100 Km.:
- 1) se destinata alla tumulazione è prescritta la duplice cassa, come alla lettera b) precedente e confezionata come prescritto dall'art.30 del R.P.M., inoltre si ritiene superflua la cerchiatura qualora alla cassa metallica sia applicata una valvola o altro dispositivo atto a neutralizzare i gas di cui all'art.77 R.P.M., oppure se la cassa di legno è racchiusa da quella metallica o da contenitore rigido da trasporto;
 - 2) se destinata alla inumazione è prescritto l'utilizzo di apposito contenitore, autorizzato da Ministero della Sanità o dalla Regione Campania, sia se è disposto all'interno della cassa di legno che all'esterno.
2. Se una salma, già sepolta, viene esumata per essere trasferita in altro Comune o in altra sepoltura del Cimitero, il responsabile Sanitario della A.S.L. NA 4, deve accertare lo stato di conservazione del feretro e la sua corrispondenza, alla nuova sepoltura, prescrivendo, se nel caso, il rinnovo del feretro o il rivestimento totale con lamiera metallica all'esterno e all'interno.
 3. Se la salma proviene da altro Comune, si dovrà accertare la rispondenza del feretro alle caratteristiche di cui agli articoli precedenti, secondo la sepoltura cui è destinata; se nel trasferimento è stato impiegato il doppio feretro e la salma è destinata a sepoltura temporanea nella terra, la cassa di zinco dovrà essere opportunamente tagliata, dal personale addetto del Cimitero, prima dell'inumazione, anche asportando temporaneamente, se necessario, il coperchio della cassa di legno.
 4. E' vietato in ogni caso l'impiego di materiale non biodegradabile, o comunque non autorizzato dal Ministero della Sanità.
 5. Tutti i feretri devono portare il marchio con l'indicazione della ditta costruttrice e/o del fornitore.

Articolo 25

Fornitura feretri gratuiti e a pagamento

1. Il Comune provvede alla fornitura gratuita del feretro, di cui all'art. precedente, tramite impresa funebre autorizzata all'esercizio dei trasporti funebri, per salme di persone:
 - a) il cui trasporto, nell'ambito del territorio comunale, è disposto dall'Autorità Giudiziaria;
 - b) che risultano indigenti e che non abbiano familiari o parenti tenuti agli alimenti. In tal caso gli interessati si rivolgeranno all'Ufficio Assistenza Sociale del Comune che accerterà le condizioni di indigenza del defunto, ai sensi della legge 8 novembre 2000, n.328, tramite i servizi sociali comunali; con le modalità del Decreto Legislativo 31/03/1998 n.109, quale modificato dal Decreto legislativo 03/05/2000 n.130 e relativi strumenti di attuazione, rilasciando l'ordine di esecuzione del trasporto funebre e della fornitura del feretro alla impresa funebre convenzionata.
2. La fornitura dei feretri, tanto per i campi comuni, quanto per sepolture di famiglia, è fatta da impresa funebre autorizzata, secondo quanto previsto dal presente regolamento.
3. ***Parimenti, per salme di persone che trovansi nelle condizioni di cui al precedente comma 1 lett. a) e b), il comune effettuerà, a sua cura e spese, il trasporto e la sepoltura..***

Articolo 26

Verifica feretri

Ogni feretro, prima dell'impiego, deve essere sottoposto a verifica da parte del necroforo di cui all'art.121, per accertare la stretta rispondenza al tipo di sepoltura cui è destinato, alle

esigenze dell'igiene e del decoro ed alle norme di polizia mortuaria, di cui agli articoli precedenti.

Articolo 27

Piastrina di riconoscimento

1. Sul piano esterno superiore di ogni feretro deve essere applicata, a cura del fornitore, apposita piastrina di piombo o di zinco elettrolitico, recanti impressi, in modo indelebile, il cognome e nome della salma contenuta con la data di nascita e di morte.
2. Per salma di persona sconosciuta, la piastrina contiene la sola indicazione della data di morte e di eventuali altri dati certi.

Articolo 28

Morti per malattie infettive – Radioattività

1. La salma di persona deceduta per malattia infettiva/diffusiva, oltre le particolari disposizioni di cui ai precedenti articoli, può nell'interesse dell'igiene e sanità pubblica, essere trasportata nel Cimitero con divieto delle rituali onoranze e con opportune prescrizioni limitative a giudizio del Sindaco, di concerto con il Responsabile Sanitario della A.S.L. competente. In ogni caso il Responsabile Sanitario o suo delegato dovrà redigere apposito verbale di confezionamento feretro.
2. Per le salme che, dalla denuncia della causa di morte, risultano portatrici di radioattività, il Responsabile Sanitario della A.S.L. NA 4, disporrà, di volta in volta, le necessarie misure protettive in ordine al trasporto, ai trattamenti ed alla destinazione e dovrà redigere apposito verbale di confezionamento feretro.

TITOLO V TRASPORTI FUNEBRI

Articolo 29

Definizione di trasporto funebre

1. Costituisce trasporto funebre di cadavere, il trasferimento della salma dal luogo del decesso o rinvenimento al deposito d'osservazione, all'obitorio, alle sale anatomiche, al cimitero, o dall'uno all'altro di questi luoghi, mediante utilizzo di mezzi idonei e del personale necessario. Nella nozione di trasporto di cadavere sono altresì compresi la sua raccolta ed il collocamento nel feretro; il prelievo, il trasferimento e la consegna di quest'ultimo al personale incaricato delle operazioni cimiteriali o della cremazione. Esso è servizio pubblico locale ad ogni effetto di legge.
2. Il trasporto funebre è disciplinato dal capo IV del R.P.M. 285/90, dal presente regolamento, dal Codice deontologico delle imprese funebri allegato alla L.R. 12/2001.

Articolo 30

Norme generali per i trasporti

1. In ogni trasporto sia da Comune a Comune sia da Stato a Stato i feretri devono essere confezionati secondo le prescrizioni di cui all'art.30 del R.P.M.(D.P.R.285/90). Si dovranno osservare inoltre le indicazioni del precedente art.24 e del punto 9 della Circolare del Ministero della Sanità n.24 del 24/06/1993. Inoltre, se effettuato dal mese di Aprile al mese di Settembre, compresi, o negli altri mesi solo se in località raggiungibile dopo 24 ore dal decesso, alla salma è da praticare, a cura del Responsabile Sanitario della ASL competente o da un suo delegato, il trattamento igienico, di cui all'art.32 del R.P.M. (D.P.R.285/90), salvo sia stata imbalsamata.
2. La salma è da consegnare all'incaricato del trasporto funebre, e nei trasporti da Comune a Comune, dovrà essere munita dei documenti di autorizzazione sia al trasporto che al seppellimento, nonché del verbale di riconoscimento e di consegna, da compilarsi a cura del necroforo in duplice copia, di cui una da consegnare al responsabile del Cimitero di destinazione e l'altra da restituire, con l'attestazione dei compimento delle operazioni, all'ufficio preposto al rilascio dell'autorizzazioni suindicate.
3. Se il trasporto avviene per ferrovia, mare o aereo, il decreto anzidetto deve stare in consegna al vettore.

Articolo 31

Trasporto della salma non in sede di funerale

1. Il trasporto di cadavere ai locali di osservazione per il periodo prescritto, o comunque prima che sia trascorso tale periodo, deve essere eseguito con carro funebre, in condizioni tali da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita; se viene impiegato il feretro, questo deve essere semiaperto.
2. Se la salma non è nella propria abitazione, ma presso Ospedale, Istituto, Albergo, ecc., il Sindaco, a richiesta dei familiari, può autorizzare che il funerale abbia inizio dalla porta della casa di abitazione, ove la salma viene trasferita poco prima dell'ora fissata per i funerali. Nelle stesse circostanze, il Sindaco, sentito il Responsabile Sanitario della A.S.L. competente, può anche autorizzare il trasporto all'interno dell'abitazione o all'obitorio e, in casi eccezionali, a luogo di speciale onore. Tale autorizzazione può essere rilasciata esclusivamente ad impresa funebre autorizzata ed il trasporto dovrà essere effettuato con propri carri funebri.
3. In eguale modo sono effettuati i trasferimenti di salme per autopsie, per consegna agli istituti di studio ecc. ed i trasporti al Cimitero di nati morti, feti, resti anatomici ecc.

Articolo 32
Riti religiosi

1. I sacerdoti della Chiesa Cattolica ed i Ministri degli altri Culti, di cui all'art.8 della Costituzione, a richiesta, possono intervenire all'accompagnamento funebre conformandosi, alle disposizioni circa lo svolgimento dei funerali.
2. La salma può sostare in Chiesa o Tempio solo per il tempo necessario all'ordinaria cerimonia religiosa delle esequie; la sosta in Chiesa o Tempio per la celebrazione di riti maggiori è subordinata all'autorizzazione del Sindaco.

Articolo 33
Trasporto di resti e di ceneri

1. Il trasporto di ossa umane, di resti mortali assimilabili e di ceneri, da Comune a Comune o per o da Stato estero o dal Cimitero in altri luoghi autorizzati, deve essere autorizzato dal Sindaco o dalle Autorità di cui agli artt.27, 28, 29 R.P.M.(D.P.R.285/90). Alla richiesta, gli interessati dovranno allegare il nulla osta al trasporto, ed un estratto dell'atto di morte, oltre a tutta la documentazione occorrente.
2. Tali trasporti non sono soggetti né alle misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto di salme, né all'impiego di doppio feretro e di vettura funebre.
3. Ossa umane e resti mortali devono essere raccolti in una cassetta di zinco di spessore non inferiore a mm.0,660, saldata a fuoco e recante nome e cognome del defunto o, se sconosciuto, l'indicazione del luogo e della data di rinvenimento.

Articolo 34
Trasporto per e da altri Comuni per seppellimento o cremazione

1. Il trasporto di salma in Cimitero d'altro Comune o nell'ambito del Comune, ma in luogo diverso dal Cimitero, è autorizzato dal Sindaco ad impresa funebre regolarmente autorizzata all'esercizio, a seguito d'istanza degli interessati o impresa funebre delegata, con allegati il nullaosta del Medico Sanitario incaricato e permesso di seppellimento rilasciato dall'Ufficiale di Stato Civile, tale documentazione resta unita all'atto d'autorizzazione. L'autorizzazione sarà rilasciata al necroforo, di cui all'art. 108, il quale dopo aver controllata la dichiarazione d'idoneità sanitaria del carro funebre e che il feretro sia stato confezionato a norma di legge; secondo la destinazione, la consegnerà all'incaricato del trasporto, unitamente al verbale di sigillatura.
2. Nella medesima istanza di cui al 1° comma dovrà essere specificato il nominativo dell'impresa funebre, regolarmente autorizzata dal comune all'esercizio dei trasporti funebri, che effettuerà il trasporto funebre con il relativo nominativo dell'incaricato del trasporto. La stessa impresa funebre che effettuerà il trasporto; dovrà produrre le seguenti copie:
 - a) autorizzazione all'esercizio del trasporto funebre;
 - b) idoneità sanitaria del carro funebre con cui si effettuerà il trasporto;
 - c) ricevuta attestante il versamento del diritto fisso di cui al successivo comma 5.
3. Della concessione è dato avviso al Sindaco del Comune nel quale la salma viene trasferita per il seppellimento, nonché ai Sindaci dei Comuni intermedi, quando in essi siano tributate onoranze.
4. Le salme provenienti da altro Comune, salva diversa autorizzazione, devono essere trasportate direttamente al Cimitero, ove saranno accertate la regolarità dei documenti e le caratteristiche del feretro, in rapporto alla sepoltura cui è destinato, come previsto dall'art.24, ed il responsabile del Cimitero dovrà accertare che gli interessati hanno versato il diritto fisso di cui al successivo comma 5.
5. Per i trasporti di cui al comma 1 e 4, gli interessati dovranno versare un diritto fisso come previsto all'art. ~~47 comma 2~~ **dalle tariffe cimiteriali approvate annualmente unitamente al bilancio di previsione.**

6. Per i morti di malattie infettivo/diffusive l'autorizzazione è data dal Sindaco, osservate le norme di cui all'art.23 del R.P.M.

Articolo 35

Trasporti all'estero o dall'estero di salme, di resti mortali, di ceneri

1. Il trasporto di salme per e da altro Stato ha una diversa regolamentazione a seconda che si tratti di Stati aderenti, come l'Italia, alla convenzione Internazionale di Berlino 10/02/1937, approvata con R.D. 1/7/1937, n.1369, o di Stati non aderenti a tale convenzione. Nel primo caso si applicano le prescrizioni di cui all'art.27 del R.P.M. (D.P.R.285/90). Nel secondo quelle di cui agli artt. 28 e 29 dello stesso R.P.M.; in entrambi i casi, per i morti di malattie infettive, si applicano le disposizioni di cui all'art.23 del Regolamento precitato. L'autorizzazione al Trasporto funebre in entrambi i casi è rilasciata dal Sindaco che sostituisce il Prefetto così come è previsto dalla Delibera di Giunta Regione Campania n.1948 del 23/5/2003.
2. Per i trasporti di resti mortati o ceneri all'estero o dall'estero si applicano le prescrizioni di cui al punto 8 della Circolare del Ministero della Sanità n. 24 del 24/06/1993.

Articolo 36

Trasporti funebri a pagamento

1. I trasporti funebri a pagamento all'interno del territorio comunale sono effettuati, a parità di condizioni, da imprese funebri autorizzate dal Comune dopo aver dimostrato il possesso dei requisiti stabiliti dal presente regolamento.
2. Per la salvaguardia del rispetto e della conservazione dei riti funebri tradizionali e dei vari gruppi culturali, così come stabilito dall'art.11 della L.R.12/2001, i trasporti funebri a pagamento si distinguono in:
 - a) trasporti funebri a trazione meccanica, eseguiti con autovetture allestite a carri funebri;
 - b) trasporti funebri a trazione animale, eseguiti con carri funebri tradizionali trainati da cavalli di colore nero.
3. I carri funebri che sono utilizzati per eseguire i funerali, sia auto funebri o carri ippotrainati, devono essere tenuti a disposizione fino all'arrivo al cimitero.
4. Il trasporto stesso deve avvenire con mezzi indicati nell'art. 20 del D.P.R. 285/90.

Articolo 37

Disciplina delle attività di trasporto funebre

1. Compete al Sindaco, a termini dell'art.50, *comma 7* Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267 e dell'art.22 D.P.R. 285/90, disciplinare le modalità di esecuzione della attività inerenti il trasporto funebre, con particolare riguardo a:
 - a) Esercizio ed autorizzazione del trasporto funebre;
 - b) orari di svolgimento dei servizi;
 - c) orari di arrivo nei cimiteri;
 - d) giorni di sospensione dell'attività funebre;
 - e) viabilità dei veicoli utilizzati per i trasporti funebri;
 - f) termini ordinari per la veglia funebre e di permanenza del cadavere nelle camere mortuarie e nelle camere ardenti;
 - g) luoghi per la sosta di auto funebri in transito.

Articolo 38

Esercizio del trasporto funebre

1. L'esercizio del trasporto funebre, nell'ambito del territorio comunale, è effettuato esclusivamente da imprese funebri autorizzate dal Comune, le stesse sono tenute

all'osservanza delle discipline contenute nel presente regolamento *e devono dimostrare il possesso di requisiti minimi necessari allo svolgimento dell'esercizio ed il possesso di autorizzazioni necessarie a norma di legge, in particolare:*

- a) Aver ottemperato alle disposizioni sul commercio, D. Lgs. 114;*
 - b) Licenza di P.S. art. 115 del T.U.L.P.S. per affari e commissioni inerenti ad impresa funebre;*
 - c) Idoneità sanitaria per l'autorimessa addetta al ricovero dei carri funebri, previsto dall'art. 21 del D.P.R. 285/90;*
 - d) Idoneità sanitaria per ogni carro funebre di cui all'art. 21 del D.P.R. 285/90;*
 - e) Documento previsto dall'art. 4 della L. 626/94, misure per la tutela e per la sicurezza dei lavoratori durante il lavoro;*
 - f) Regolare iscrizione all'INPS e all'INAIL del personale necessario per effettuare il trasporto funebre, dichiarato nel documento di cui al punto e);*
 - g) Possesso dei carri funebri necessari allo svolgimento dei trasporti funebri;*
 - h) Possesso dei locali utilizzati per lo svolgimento dell'attività di accoglienza del pubblico per il trattamento degli affari;*
 - i) Sottoscrizione del Codice di Comportamento allegato alla L.R. 12/2001.*
2. La natura del trasporto di una salma è tale da assoggettare l'incaricato del trasporto alla normativa prevista per gli incaricati di pubblico servizio dall'art.358 del codice penale, come modificato dalla legge 26 aprile 1990, n.86;
 3. Per i trasporti di salme, effettuati prima che ne sia accertata la morte nei modi di legge, dovranno essere impiegati mezzi idonei, tali da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita.

Articolo 39

Autorizzazione al singolo trasporto funebre

1. L'autorizzazione al singolo trasporto funebre di cui al capo IV del R.P.M. approvato con D.P.R.285/90, è rilasciata dall'Ufficio di Stato Civile, in calce al permesso di seppellimento, all'incaricato del trasporto funebre dipendente di impresa funebre autorizzata.
2. Prima del rilascio dell'autorizzazione di cui al *comma 1*, l'ufficio di stato civile dovrà verificare per ciascun trasporto:
 - a) l'esistenza dell'incarico attribuito dai familiari alla impresa funebre che lo esegue;*
 - b) l'esistenza di autorizzazione all'esercizio dell'attività di trasporto funebre.*
3. All'uopo dovranno essere predisposti moduli e modalità di comunicazioni idonei a semplificare al massimo le fasi di autorizzazione e controllo;

Articolo 40

Carri funebri adibiti al trasporto

1. I carri funebri utilizzati per il trasporto a trazione meccanica devono essere conformi alle norme del codice della strada e riconosciuti idonei dall'Ispettorato della Motorizzazione;
2. Le auto funebri devono essere dotate di dispositivi atti a consentire la riduzione di velocità e ad evitare rumori ed esalazioni moleste;
3. I carri funebri devono essere conformi alle norme di polizia mortuaria e segnatamente a quanto stabilito dall'art.20 del DPR 285/1990;
4. Sui carri funebri deve essere conservata copia dei prescritti controlli annuali dei competenti servizi di igiene pubblica.

Articolo 41

Incarico ad eseguire il servizio

1. La scelta della impresa funebre da parte dei cittadini è libera e comunicata direttamente alla stessa impresa, la quale può espletare a richiesta del cittadino le incombenze necessarie al trasporto funebre, quali: allestimento delle camere ardenti, fornitura del cofano funebre, stampa manifesti di lutto, confezioni di fiori, purché munite delle prescritte autorizzazioni.
2. Nel caso il cittadino non provvedesse a scegliere l'impresa, il Comune darà incarico per il servizio alle imprese autorizzate.
3. La negoziazione degli affari inerenti l'espletamento dell'attività di impresa funebre, deve avvenire esclusivamente nella sede dell'impresa funebre. E' ammessa la contrattazione dei servizi funebri, fuori della sede dell'impresa, solo se il committente lo richieda espressamente, in entrambi i casi, al cliente deve essere mostrata copia dei servizi e delle tariffe standardizzate, nonché formulario tariffario di tutte le prestazioni di servizio e delle forniture disposte dall'impresa.
4. E' assolutamente vietato alle imprese funebri sostare nei pressi di ospedali, nosocomi, cliniche geriatriche e l'abitazione di morenti, per presentare all'occorrenza, offerta dei propri servizi. In tali luoghi é ammessa la sosta solo se debitamente autorizzati dalle suddette Amministrazioni e per il tempo strettamente necessario all'espletamento di un incarico in precedenza acquisito nei modi stabiliti dal primo comma del presente articolo.

Articolo 42

Servizi funebri standardizzati

1. Il servizio funebre fornito dall'impresa funebre autorizzata, comprende l'utilizzo di un auto funebre o carro ippotrainato, con autista e quattro necrofori, il carico della cassa funebre con salma già incassata e chiusa, sul mezzo di trasporto scelto, il trasporto dall'abitazione del defunto con sosta in chiesa o luogo della commemorazione, lo scarico e successivo ricarico del feretro sull'auto funebre o sul carro ippotrainato nei luoghi di esequie o di riti fino al cimitero.
2. Le imprese funebri autorizzate, devono, su richiesta dei familiari del defunto, fornire anche servizi funebri standardizzati, così come previsto dal Codice Deontologico delle Imprese Funebri allegato alla L.R. n.12/2001, nel rispetto delle tradizioni del rito funebre, applicando le tariffe concordate con il Comune. Il listino prezzi relativo a detti servizi, deve essere esposto ben visibile nella sede dell'impresa, debitamente firmato dal titolare e deve in qualunque circostanza essere disponibile alla richiesta della clientela.

Articolo 43

Esecuzione del servizio

1. Le imprese funebri autorizzate devono eseguire il servizio con la massima puntualità e diligenza, accertandosi che le auto funebri o i carri ippotrainati nonché il vestiario del personale siano sempre in perfetto ordine ed in piena efficienza. I suddetti mezzi devono essere mantenuti puliti e periodicamente disinfettati. L'impresa curerà la prevenzione dell'imbrattamento delle strade dalle deiezioni dei cavalli preoccupandosi anche di ripulire la sede stradale se sporca dallo sterco.
2. Le imprese funebri autorizzate sostengono direttamente tutti i costi del servizio di trasporto ed assumono ogni responsabilità nei confronti del personale e dei terzi, derivanti da qualsiasi atto o fatto inerente allo svolgimento del servizio. Il responsabile direttore dell'impresa funebre autorizzata o altro dipendente preposto assumono le responsabilità quali incaricati del trasporto e devono munirsi della documentazione prescritta del D.P.R.285/90 per il trasporto funebre di salma.

Articolo 44

Personale addetto al servizio

1. Le imprese devono mettere a disposizione il personale necessario, il quale dovrà provvedere a prelevare il feretro, depositarlo, scaricarlo presso il cimitero per consegnarlo al personale addetto alla sepoltura, corredato dalla relativa documentazione. Le imprese devono, inoltre, fornire a propria cura e spese al proprio personale, decorose divise .
2. Tutto il personale, nell'adempimento delle proprie mansioni, dovrà tenere un contegno corretto e dignitoso, di ciò si rende comunque, ad ogni effetto, garante ciascuna impresa autorizzata all'esercizio.
3. Le imprese autorizzate sono tenute ad osservare per tutto il personale, con onere a loro totale carico, le norme derivanti da leggi regolamenti decreti e contratti nazionali ed integrativi di lavoro e di qualsiasi altra disposizione vigente in materia di lavoro.

Articolo 45

Soggezione a Leggi e Regolamenti

Oltre alle prescrizioni comunali e del presente regolamento l'impresa funebre autorizzata è soggetta alle prescrizioni previste dal Regolamento di Polizia Mortuaria approvato con D.P.R. n.285/1990, nonché a tutte le disposizioni igienico sanitarie concernenti il trasporto funebre. Si ritengono, infine, qui richiamate per la loro esatta osservanza tutte le norme e disposizioni generali e speciali emanate e emananti riguardanti l'uso e la circolazione dei veicoli.

TITOLO VI SERVIZI CIMITERIALI

Articolo 46

Disposizioni generali

1. Al servizio, obbligatorio del seppellimento e della custodia dei cadaveri, il Comune di Casamarciano provvede con un Cimitero esistente sul territorio comunale.
2. Il servizio di gestione e manutenzione del Cimitero è svolto dal Comune di Casamarciano, sia nella sua totalità che per singoli servizi, come previsti dalla legge.
3. E' vietato il seppellimento in luogo diverso dal Cimitero, salvo le autorizzazioni di, cui all'articolo che segue.
4. Il Cimitero ha campi comuni destinati alle inumazioni ordinarie decennali. Le caratteristiche dei suolo per tali campi, la loro ampiezza, la divisione in riquadri, l'ordine di impiego delle fosse e le misure rispettive, per adulti e per minori sotto i dieci anni, devono essere conformi a quanto dispongono gli articoli 58, 68, 69, 70, 71, 72 e 73 del R.P.M. di cui al D.P.R. 285/1990.
5. Compatibilmente con le esigenze di detti campi, il Cimitero ha pure aree ed opere riservate a sepolture particolari, individuali e familiari ai sensi e nei limiti dell'art.90 e seguenti del R.P.M. (D.P.R. 285/90).
6. A norma dell'art.9 della L.R.12/2001 e degli artt.58 e seguenti del DPR 285/90 e dei punti 10 e 11 della Circolare del Ministero della Sanità 24/93, il Comune predisporrà apposito Piano Regolatore Cimiteriale determinando oltre alla ubicazione e disposizione dei vari reparti del cimitero, le misure delle aree, anche per le sepolture private, l'ubicazione, i diversi tipi di opere, le relative caratteristiche tecniche e di struttura in rapporto ai diversi sistemi di costruzione (muratura, lastre di pietra, elementi prefabbricati).
7. Ogni operazione compiuta nel Cimitero: inumazione, tumulazione, cremazione, trasferimento sia nell'interno del Cimitero che per effettuare poi trasferimenti ad altro Cimitero, di salme, di resti, di ceneri, è riservata al personale addetto al Cimitero e dovrà risultare giornalmente negli appositi registri in doppio originale conservando gli atti relativi di autorizzazione.
8. E' consentita la tenuta con sistemi informatici delle registrazioni di cui al precedente comma.

Articolo 47

Reparti speciali nel Cimitero e sepolture private fuori del Cimitero

1. Nell'interno del Cimitero devono essere costituiti, su richiesta degli interessati e a cura della direzione del Cimitero, reparti speciali e separati destinati al seppellimento delle salme ed alla conservazione dei resti - ceneri ed ossa - di sacerdoti e suore o religiosi cattolici, di persone appartenenti al culto diverso di quello cattolico o per comunità straniere. Le spese maggiori per tali reparti - opere, maggior durata della sepoltura comune, sono a carico dei concessionari. Un reparto speciale è pure costituito per i nati morti, feti prodotti del concepimento e resti anatomici di cui al precedente articolo 13.
2. Le concessioni predette non limitano le attribuzioni del Sindaco e del Responsabile dell'A.S.L. NA 4, in tema di Polizia Mortuaria.

Articolo 48

Ammissione nel Cimitero

1. Nel Cimitero, salvo sia richiesta altra destinazione sono ricevute e seppellite, senza distinzione di origine, di cittadinanza, di religione le salme delle persone decedute nel territorio del Comune di Casamarciano o che, ovunque decedute, avevano nei suddetti

Comuni, al momento della morte, la propria residenza, inoltre possono essere ricevute le salme di persone che sono nate nel Comune di Casamarciano e che al momento del decesso non vi hanno la residenza.

2. Indipendentemente dalla residenza e dal luogo della morte, sono parimenti ricevute le salme delle persone concessionarie o aventi diritto nel Cimitero, di sepoltura privata, individuale o di famiglia.
3. Sono pure accolti i resti mortali delle persone di cui ai precedenti *comma 1* e 2.
4. Nel caso di feretri contenenti salme o resti mortali proveniente da altri Comuni o da altri Cimiteri, il Responsabile del Cimitero o suo delegato, all'atto del ricevimento dovrà compilare apposito verbale di ricevimento.

Articolo 49

Ammissione nei reparti a cattolici e nei reparti destinati ai sacerdoti e alle suore

1. Nei reparti cattolici sono ricevute le salme delle persone professanti culti a cattolici, decedute nel territorio del Comune di Casamarciano o che, ovunque decedute, abbiano nel suddetto comune, al momento della morte, la propria residenza, le quali non abbiano manifestato intenzione di essere sepolte nel Cimitero comune. In difetto di tale manifestazione possono provvedere gli eredi iure sanguinis, nell'ordine di cui all'art.6 del presente regolamento.
2. Nei reparti destinati ai sacerdoti e alle suore, sono ricevute le salme dei sacerdoti e delle suore che al momento della morte professavano il culto cattolico e decedute nel territorio del Comune di Casamarciano o che, ovunque decedute avevano nei suddetti comuni, al momento della morte, la propria residenza, le quali non abbiano manifestato intenzione d'essere sepolte nel Cimitero comune. In difetto di tale manifestazione possono provvedere gli eredi iure sanguinis, nell'ordine di cui all'art.6.

Articolo 50

Ammissione nel reparto di nati morti, resti, feti, ecc.

1. Nel reparto in oggetto sono accolti i nati morti, i resti anatomici, i feti e i prodotti abortivi e del concepimento, di cui al precedente art.17 *comma 2* e *3* muniti delle autorizzazione indicate negli articoli precitati.
2. Nello stesso reparto, in spazio apposito saranno accolte le salme di bambini con età inferiore ai 10 anni.
3. Anche i suesposti seppellimenti dovranno essere registrati.

Articolo 51

Divisione del cimitero in aree e riquadri - Reparto per bambini inferiori anni 10

1. Il cimitero è diviso in aree per sepolture comuni con il sistema della sola inumazione ed in aree per sepolture private, con il sistema d'inumazione e tumulazione.
2. Le aree destinate alle sepolture comuni sono suddivise in riquadri, disposti possibilmente simmetricamente ai muri di cinta ed ai viali interni di comunicazione. Uno o più riquadri sono destinati per l'inumazione di salme di fanciulli di età inferiore ai dieci anni.
3. Le salme, destinate alla sepoltura comune, saranno accolte nel Cimitero che ha la disponibilità nei riquadri, le fosse devono essere scavate volta per volta, secondo il bisogno.
4. L'utilizzazione delle fosse deve farsi cominciando da una estremità di ciascun riquadro e successivamente fila per fila procedendo e seguendo un ordine di continuità e fino al totale completamento dello stesso riquadro, in modo da non interrompere così la scadenza generale dell'area.
5. Una volta completa un'area del Cimitero si passerà alle sepolture nelle aree disponibili.

6. Il sindaco può autorizzare, solo nel caso di particolari ed eccezionali circostanze, il seppellimento di salme nel Cimitero non seguendo l'ordine

Articolo 52

Sepolture per inumazione

1. Le sepolture per inumazione si distinguono in comuni e private:
 - A Sono comuni le sepolture, per inumazione della durata legale fino a 10 anni, dal giorno del seppellimento, assegnate gratuitamente ogni qual volta non sia richiesta una sepoltura privata.
 - B Sono invece private le sepolture per inumazione di durata superiore ai 10 anni. Le fosse devono essere scavate a distanza l'una dall'altra di almeno 0,50 m. ed a 2 m. di profondità dal piano ed avere le seguenti misure:
 - a) per persone oltre i dieci anni: lunghezza al fondo m.2,20; larghezza mt.0,80;
 - b) per minori di anni 10: lunghezza al fondo m.1,50, larghezza m.0.50 copertura deve essere fatta in modo che la terra scavata alla superficie sia messa intorno al feretro e quella affiorata dalla profondità venga alla superficie.
2. Riempite le fosse contenenti i feretri, chiuse e murate che siano, le sepolture private o riservate non potranno essere riaperte se non al termine del periodo di inumazione o alla scadenza della concessione, o per ordine dell'Autorità Giudiziaria, o per autorizzazione del sindaco di cui agli articoli seguenti.
3. In ciascuna fossa non può porsi che un solo feretro eccezion fatta per quanto previsto dal *primo comma* dell'art.22 del presente regolamento.

Articolo 53

Cippo

1. Ove non provvedano i familiari o altri soggetti interessati, ogni fossa nei campi comuni di inumazione deve essere contraddistinta da un cippo, fornito e messo in opera dal Comune, costituito da materiale resistente agli agenti atmosferici e portante un numero progressivo e le indicazioni dell'anno di seppellimento.
2. Sul cippo verrà poi applicata, a cura del Comune, se non provvedono i familiari nella maniera di cui ai successivi commi, una targhetta di marmo o altro materiale resistente agli agenti atmosferici, con l'indicazione del nome e cognome del defunto e della data di nascita e di morte.
3. A richiesta dei parenti, o di chi ne ha facoltà come previsto nel precedente art.6, possono essere collocati sulla fossa, a cura e spese degli interessati lapidi o croci, monumenti, lastre, cassonetti, o altri segni funerari purché non coprano un'estensione maggiore dei due terzi della fossa.
4. La forma e le dimensioni delle lapidi e di altri segni funerari e le relative epigrafi devono essere previamente autorizzate dal Presidente del Consorzio ed in conformità del modello tipo predisposto dall'Ufficio Tecnico Consortile.

Articolo 54

Sepolture per tumulazione

1. Sono a tumulazione le sepolture in opere murarie - loculi o cripte - costruite dal Comune o dai concessionari di sepoltura secondo le norme di cui agli articoli successivi.
2. Le sepolture per tumulazione sono solo private, quindi oggetto di concessione secondo le modalità di cui agli articoli seguenti.

Articolo 55

Vari tipi di sepolture private

1. Le sepolture private possono consistere:
 - a) nell'uso temporaneo per 99 anni, dalla data di stipula del contratto, di loculi predisposti dal Comune in gallerie, camerini, portici o in costruzioni monolitiche all'aperto con più piani sovrapposti, costruiti in conformità a quanto dispone l'art.76 del R.P.M. e destinati a tumulazioni individuali di salme;
 - b) nell'uso temporaneo, per la durata di 99 anni di cellette, predisposte dal Comune, per la custodia di resti mortali;
 - c) nell'uso di area per la costruzione di sepolture a sistema di tumulazione individuale per famiglie e collettività ed aventi la durata di 99 anni, salvo rinnovo. La costruzione può essere tipo cappella, tomba con monumento cioè opera di architettura o scultura o tomba piana, ed avere o non la camera sotterranea.
2. Il piano regolatore cimiteriale, determina, per i vari tipi di sepolture private, l'ubicazione, le distanze, le misure delle aree, i diversi tipi di opere, le relative caratteristiche tecniche in conformità alle norme del R.P.M. e del presente regolamento.

Articolo 56

Camera mortuaria

1. Il Cimitero dispone di una camera mortuaria per la eventuale breve sosta delle salme che non possono essere subito seppellite o di salme esumate per esigenze varie purché di breve durata e sempre che il feretro sia in buone condizioni;
2. La camera mortuaria deve avere le caratteristiche strutturali e funzionali di cui agli artt.64 e 65 del R.P.M. (D.P. R.285/90) nonché deve essere munita di celle frigorifere.
3. Eccezionalmente, in difetto degli appositi locali, la camera mortuaria può essere, adibita se nelle condizioni prescritte, ad altri servizi - deposito di osservazione, sala di autopsia.

Articolo 57

Sala per autopsie

1. Nel Cimitero un apposito locale è destinato alle autopsie, avente i requisiti prescritti dall'art.66 del R.P.M.(D.P.R.285/90), e deve essere munito di idonea illuminazione con un tavolo anatomico in acciaio o marmo, provvisto di adatta canalizzazione per l'allontanamento dei liquidi cadaverici e delle acque di lavaggio, di mezzi per il loro smaltimento nonché di sistema di aspirazione dei gas;
2. L'esercizio del servizio è soggetto alla vigilanza del Sindaco il quale con apposita ordinanza, su proposta del Responsabile del Cimitero emetterà le norme di utilizzo della sala autoptica e della sala mortuaria del Cimitero, con relativi documenti che gli interessati dovranno produrre per l'utilizzo,

Articolo 58

Ossario Comune

1. Nel Cimitero è istituito un ossario comune, consistente in un manufatto, per la raccolta e la conservazione in perpetuo e collettiva delle ossa provenienti dalle esumazioni e dalle estumulazioni per le quali le famiglie interessate, non abbiano provveduto per altra destinazione, nonché per ossa eventualmente rinvenute fuori del Cimitero o provenienti da tombe abbandonate o cimiteri soppressi.
2. L'ossario deve essere costruito in modo che le ossa siano sottratte alla vista del pubblico.
3. Circa il divieto di asportare ossa dal Cimitero e circa il commercio delle stesse, si richiama il precedente art.19.
4. Per la sistemazione delle ossa si richiama l'art.67 del R.P.M.(D.P.R.285/90)

Articolo 59

Soppressione del Cimitero

1. Il Cimitero che risulti nelle condizioni prescritte dal TU.LL.SS. e dal R.P.M.(D.P.R.285/90) può essere soppresso solo per ragioni di dimostrata necessità.
2. Il provvedimento è deliberato dal Consiglio Comunale, sentito il Responsabile Sanitario della A.S. L. NA 4 Distretto di Nola.
3. Le concessioni di sepoltura private, nel Cimitero soppresso, si estinguono. I rispettivi concessionari hanno i diritti previsti dagli artt. 98 e 99 del R.P.M.(D.P.R.285/90).
4. Il Cimitero soppresso, decorsi 15 anni dall'ultima inumazione, può essere dissodato per la profondità di due metri, raccogliendo le ossa, e quindi può essere destinato ad altro uso. Durante tale periodo il Comune di Casamarciiano deve curarne la vigilanza e la manutenzione decorosa.

TITOLO VII ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

Articolo 60

Esumazione ordinaria

1. Le salme, nelle sepolture per inumazione, sono esumabili, in via ordinaria:
 - a) non prima della scadenza di 10 anni dall'inumazione, se in sepoltura comune, salvo approvazione, da parte della Regione Campania, con le modalità di cui alla Delibera di Giunta Regione Campania n. 1948 del 23/5/2003, di una eventuale riduzione di anni;
 - b) non prima della scadenza di dieci anni dall'inumazione e non superiore al periodo delle rispettive concessioni, se in sepolture private, a sistema di inumazione;
2. Le predette esumazioni ordinarie sono regolate, secondo le esigenze di reimpiego, dalla direzione del Cimitero e non richiedono speciale autorizzazione;
3. Le salme che risultano indecomposte, incompleta scheletrizzazione per effetto di mummificazione, saponificazione, codificazione dei cadaveri, decorso il periodo di ordinaria inumazione, salvo si possa rinnovare la sepoltura, debbono:
 - a) permanere nella stessa fossa di originaria inumazione del cadavere, purché all'interno di contenitore di materiale biodegradabile;
 - b) essere trasferiti in fossa di apposito campo di inumazione, purché all'interno di contenitore di materiale biodegradabile;
 - c) essere avviati a cremazione, purché in contenitori di materiale facilmente combustibile, seguendo le disposizioni del successivo art.89. Sull'esterno del contenitore di cui al punto a), b) e c) dovrà essere riportato nome, cognome data di nascita e di morte del defunto esumato;
4. Le fosse, liberate dai resti del feretro, saranno riutilizzate per nuove inumazioni.

Articolo 61

Avvisi di scadenza ordinaria

1. La scadenza ordinaria delle sepolture comuni per inumazione è comunicata con singoli avvisi alle famiglie interessate; inoltre sui campi in scadenza, almeno tre mesi prima, sono collocate apposite pagine, recanti l'avviso di scadenza; di più, all'ingresso del cimitero è pubblicato ogni anno, per la ricorrenza dei defunti, l'elenco sia dei campi che dei gruppi di loculi in scadenza nell'anno successivo, le cui salme saranno esumate o tumulate;
2. Nel caso in cui i familiari interessati non siano reperibili così come previsto dal primo comma, l'avviso di esumazione resterà affisso nell'albo all'ingresso del Cimitero per 30 giorni, dopo si procederà d'ufficio alla esumazione ed i resti, se non reclamati, saranno racchiusi, a carico del Comune, in apposito cassetto di zinco e depositati nell'ossario comune.

Articolo 62

Esumazione straordinaria

1. L'esumazione straordinaria delle sepolture per inumazione può essere eseguita, prima del termine primario di scadenza, per provvedimento dell'Autorità Giudiziaria o per autorizzazione del Sindaco, a richiesta dei familiari, per trasferimento ad altra sepoltura a sistema di tumulazione nello stesso Cimitero oppure ad altra sepoltura di altro Cimitero o per cremazione;
2. La salma esumata per ordine dell'autorità Giudiziaria è trasportata alla sala per autopsie con l'osservanza delle norme eventualmente suggerite dalla stessa;

3. L'esumazione straordinaria deve essere eseguita alla presenza del Responsabile Sanitario della A.S.L. NA 4, e di un incaricato dell'Ufficio Cimitero, quest'ultimo dovrà assistere e sorvegliare sottoscrivendo apposito verbale;
4. Per i feretri che racchiudono le salme da trasferire si richiama l'art.24;
5. Le esumazioni straordinarie, ad eccezione per quelle ordinate dall'Autorità Giudiziaria, sono fatte nei termini e con le limitazioni stagionali di cui all'art.84 del R.P.M. (D.P.R.285/90), e se trattasi di salma di persona morta di malattia infettiva, con la decorrenza e le garanzie sanitarie di cui al citato articolo

Articolo 63

Estumulazione

1. Le salme in sepoltura privata per tumulazione si possono estumulare, in via ordinaria, alle rispettive scadenze e comunque non prima di 20 anni trascorsi dalla data di tumulazione;
2. Le salme che risultano indecomposte, incompleta scheletrizzazione per effetto di mummificazione, saponificazione, codificazione dei cadaveri, decorso il periodo di ordinaria tumulazione, salvo si possa rinnovare la sepoltura, debbono:
 - a) permanere nello stesso tumulo;
 - b) essere trasferiti in altro tumulo, purché all'interno di contenitori di materiale biodegradabile;
 - c) essere inumati, purché all'interno di contenitore di materiale biodegradabile;
 - d) essere avviati a cremazione, purché in contenitori di materiale facilmente combustibile, seguendo le disposizioni del successivo art.89. Sull'esterno del contenitore dovrà essere riportato nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto tumulato
3. L'estumulazione straordinaria per trasporto in altra sede, può essere autorizzata dal Sindaco, su richiesta degli aventi diritto, dopo qualsiasi periodo di tempo ed in qualunque mese dell'anno, a condizione che il responsabile sanitario della A.S.L. NA 4, constati la perfetta tenuta del feretro e dichiarare che il trasferimento può farsi senza pregiudizio per la pubblica salute. Qualora il feretro non risultasse a perfetta tenuta, il coordinatore sanitario della A.S.L. dovrà disporre per la sua sostituzione o per idonea sistemazione quale il rivestimento metallico.
4. Salvo se richiesta dall'Autorità Giudiziaria o che siano state preventivamente autorizzate dal Sindaco, non sono permesse estumulazioni quando la loro effettuazione richiede la rimozione di altre salme.

Articolo 64

Trattamento o Cremazione dei fenomeni cadaverici trasformativi

Operazioni vietate - Denuncia

1. E' consentito aggiungere direttamente sugli esiti dei fenomeni cadaverici trasformativi, conservativi e/o nell'immediato intorno del contenitore o del cofano nei casi di inumazione, particolari sostanze biodegradanti, capaci di favorire i processi di scheletrizzazione interrotti o fortemente rallentati da mummificazione, saponificazione, o codificazione purché tali sostanze non siano tossiche o nocive, né inquinanti il suolo o la falda idrica. Il tempo di inumazione viene stabilito ordinariamente in 5 anni nel caso non si ricorra a sostanze biodegradanti, in 2 anni nel caso si faccia ricorso all'impiego di dette sostanze;
2. La cremazione degli esiti dei fenomeni cadaverici trasformativi conservativi e la destinazione delle relative ceneri in cimitero è ammessa previa acquisizione dell'assenso del coniuge o, in difetto, dal parente più prossimo, individuato secondo l'art.6 o, nel caso di concorrenza di più parenti nello stesso grado, da tutti questi;

3. E' vietato eseguire alle salme estumulate operazioni tendenti a ridurre il cadavere entro contenitori di misura inferiore a quella delle casse con le quali fu collocato nel loculo al momento della tumulazione;
4. Il Responsabile del cimitero, o chi è preposto al servizio, è tenuto a denunciare all'Autorità Giudiziaria e al Sindaco chiunque esegua sulle salme operazioni nelle quali possa configurarsi il sospetto di reato di vilipendio di cadavere previsto dall'art.410 del Codice Penale;
5. Il Responsabile del cimitero, o chi è preposto al servizio, è tenuto altresì a richiamare al dovere chiunque nel tempo di onoranze funebri, funzioni religiose, inumazioni di salme ed in qualunque altra circostanza, venisse a mancare alla maestà del luogo, ed, occorrendo, denunciarlo all'Autorità Giudiziaria e al Sindaco.
6. Le manifestazioni, dimostrazioni o riunioni nell'interno del cimitero devono essere espressamente autorizzate dal sindaco.

Articolo 65

Raccolta delle ossa - Incenerimento materiali

1. Le ossa raccolte nelle esumazioni ordinarie o estumulazioni ordinarie da loculi individuali per salme, devono essere depositate nell'ossario comune di cui agli articoli precedenti, a meno che coloro che vi abbiano interesse facciano domanda, di deposito in cellette o loculi per resti mortali, posti entro il recinto, del cimitero ed avuti in concessione, in tutti i casi le ossa devono essere raccolte nelle cassetine di zinco prescritte dall'art.36 del R.P.M. (D.P.R.285/90);
2. Le ossa raccolte nelle esumazioni o estumulazioni eseguite in sepolture private devono essere depositate previa comunicazione alla Direzione del Cimitero, nella stessa sepoltura, dopo che siano state racchiuse nel cassetino di zinco di cui al precedente comma;
3. Gli avanzi di indumenti e di feretri, provenienti dalle esumazioni e dalle estumulazioni, sono raccolti in appositi contenitori o buste e inviati allo smaltimento così come previsto dagli articoli 12 e 13 dei D.P.R. 15 luglio 2003, n.254;
4. Sia nelle esumazioni che nelle estumulazioni, nessuno può sottrarre parte di salma, di indumenti o di oggetti ad eccezione dell'autorità Giudiziaria e di quanto dispone il successivo articolo;

Articolo 66

Salme aventi oggetti da recuperare

1. I familiari i quali ritengono che la salma da esumare abbia oggetti preziosi o ricordi che prima dell'esumazione intendono recuperare, debbono darne avviso all'ufficio estumulazione e possibilmente intervenire all'operazione stessa;
2. Comunque gli oggetti di valore e i ricordi personali, che fossero rinvenuti nelle esumazioni, devono essere consegnati al Responsabile del Cimitero dal quale se richiesti, sono restituiti ai familiari previa registrazione; se non richiesti, seguono i resti, se questi vengono conservati in ossario individuale privato, sono consegnati all'ufficio, se destinati all'ossario generale, che li conserverà tutti uniti in apposito contenitore.
3. Per il personale incaricato delle esumazioni, costituisce grave mancanza, perseguibile anche penalmente, l'appropriazione di qualsiasi oggetto rinvenuto, anche se non reclamato, che detto personale deve, in ogni caso, consegnare al Responsabile del Cimitero.

TITOLO VIII
CONCESSIONE DI SEPOLTURE PRIVATE
SEPOLTURE INDIVIDUALI A SISTEMA DI TUMULAZIONE

Articolo 67

Modalità di concessione

1. La sepoltura privata individuale a sistema di tumulazione, per singola salma, di cui all'art.54 *comma* 2, può concedersi, secondo la disponibilità degli stessi, a chiunque ne faccia richiesta purché non sia già concessionario di altro tipo di sepoltura privata o avente diritto e purché sia residente nel Comune di Casamarciano. L'assegnazione sarà eseguita per ordine progressivo di numero delle sepolture o loculi disponibili in apposito bando: Il Sindaco detterà le regole di assegnazione;
2. In tutti i casi è dovuto il canone della tariffa in vigore all'atto della concessione;
3. La concessione di sepoltura individuale a sistema di tumulazione, non può essere trasferita a terzi; essa è provata, dal contratto di concessione e dalla bolletta di pagamento dei diritti dovuti.

Articolo 68

Sistemazione e manutenzione della sepoltura individuale (loculo)

1. Le sepolture private a sistema di tumulazione (loculo) sono concesse prive di opere che restano a cura e spese del concessionario;
2. I concessionari devono mantenere per tutto il tempo della concessione in solido e decoroso stato le sistemazioni stesse, lapidi manufatti ecc. Le sostituzioni necessarie per usura saranno eseguite dagli interessati, previa autorizzazione del Comune;
3. In difetto di tale dovere il Sindaco, previa diffida può disporre la rimozione delle opere nonché la decadenza della concessione.

Articolo 69

Durata – Decadenza

1. La concessione di sepoltura privata individuale a sistema di tumulazione ha la durata indicata nei precedenti articoli;
2. La concessione può essere dichiarata decaduta anche prima della scadenza del termine, quando la sepoltura, il loculo o la cappella risultino in stato di completo abbandono;
3. Il predetto provvedimento é adottato con deliberazione del Consiglio Comunale, previa diffida ai parenti, tenuti per legge, se reperibili. Se gli aventi causa non risultano reperibili, sul loculo è posta una palina-avviso; inoltre, contemporaneamente a tale atto, all'albo posto all'ingresso del Cimitero è pubblicato l'elenco delle tumulazioni per le quali viene iniziata la procedura della decadenza per abbandono;
4. Decorsi tre mesi dall'invio della diffida o dalla pubblicazione all'albo ove non ricorrano circostanze tali da giustificare il protrarsi dell'abbandono, è dichiarata la decadenza;
5. La decadenza non dà luogo ad alcun rimborso.

Articolo 70

Sistemazione delle salme a seguito delle decadenza

Pronunciata la decadenza, il Comune provvede alla estumulazione della salma con l'osservanza delle norme relative al rinnovamento delle sepolture. Se la mineralizzazione risulta completa, i resti sono depositati nell'ossario comune, se invece non è completa, la salma viene inumata, previa perforazione del feretro metallico in campo comune per il periodo occorrente; quindi i resti sono depositati nell'ossario comunale.

Articolo 71

Modalità di concessione

1. La concessione di area per la costruzione di sepoltura di famiglia o per collettività, nei vari tipi, può concedersi in ogni tempo, secondo la disponibilità, a seguito di bando approvato dal Consorzio cimiteriale, a persona, ente, comunità. Può essere concessa anche a due famiglie congiuntamente, fissandone nel contratto le rispettive quote ed, in proporzione a queste, gli oneri di manutenzione, ferma la responsabilità solidale di tutti i titolari in caso di inadempienze;
2. Una stessa famiglia non può essere concessionaria di più di una sepoltura di famiglia;
3. La concessione deve, ai sensi e per gli effetti dell'art.1350 del Codice Civile, risultare da contratto da stipularsi con il Responsabile dei servizi cimiteriali;
4. Solo con la stipulazione del contratto, da effettuarsi entro 12 mesi dalla concessione dell'area, la stessa si intende perfezionata;
5. Prima della stipula del contratto il concessionario deve corrispondere il prezzo dell'area e versare il relativo deposito cauzionale a garanzia dell'esecuzione delle opere e per risarcire eventuali inadempienze o danni;
6. Nessuna concessione d'uso può essere fatta a titolo gratuito fuorché accogliere la salma di persona per la quale, a cagione di speciali motivazioni tale onoranza sia deliberata in Consiglio Comunale.

Articolo 72

Durata della concessione - Rinnovo

1. La concessione di area per sepoltura di famiglia e di collettività, è a tempo determinato, della durata di 99 anni, salvo rinnovo, a domanda di parte, entro i sei mesi precedenti la scadenza;
2. Il rinnovo è concesso a discrezione del Comune tenuto conto delle esigenze generali del Cimitero, dello stato della sepoltura ed in rapporto al presunto esercizio dei diritti d'uso;
3. Il rinnovo è subordinato al versamento del canone ricognitivo, fissato di volta in volta, e può essere condizionato all'esecuzione di opere di manutenzione.

Articolo 73

Sepoltura di famiglia per inumazione

1. Le sepolture di famiglia e collettività possono essere anche a sistema di inumazione; in tal caso devono essere dotate di adeguato ossario;
2. A queste sepolture, come a quelle per tumulazioni si applicano, rispettivamente le disposizioni generali stabilite sia per le inumazioni e tumulazioni, sia per le esumazioni ed estumulazione;

Articolo 74

Nulla osta alla tumulazione - Aventi diritto

1. Nessun feretro può essere tumulato senza il nulla osta rilasciato dal Sindaco o da suo delegato, su richiesta dell'avente diritto o suo familiare come appresso specificato;
2. Il diritto di uso delle sepolture private si intende riservato alle persone dei concessionari ed a quelle dei loro familiari secondo la discendenza *iure sanguinis* in linea retta del primo concessionario, senza distinzione di sesso, salvo particolari limitazioni nei rispettivi atti di concessione o nel testamento del primo concessionario;
3. A tali effetti, si intendono far parte del gruppo familiare il coniuge, i discendenti ed i coniugi di questi, gli ascendenti;
4. Solo il concessionario o suo avente diritto, può estendere l'uso della sepoltura ad altri congiunti; Può essere altresì consentita, su richiesta del concessionario, o suo avente

diritto, la tumulazione di salme di persone che risultino essere state con loro conviventi, nonché di salme di persone che abbiano acquisite particolari benemerienze nei confronti dei concessionari;

5. Se più sono i titolari, per concessione o per successione, questi entro tre mesi dalla concessione o dalla data di decesso del concessionario stesso, devono designare uno fra essi che assuma, verso il Comune, l'esercizio dei diritti e dei doveri inerenti alla concessione, ferma la responsabilità solidale di tutti i titolari, in difetto degli interessati provvede a tale designazione, il Sindaco;
6. Il titolare di sepoltura che si trasferisce dal Comune, deve tenere aggiornato il proprio indirizzo presso l'apposito ufficio del Cimitero che ne tiene nota nel fascicolo individuale della sepoltura;
7. Entro dodici mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento i titolari delle esistenti concessioni, o gli eredi di questi dovranno ottemperare a quanto disposto dal presente articolo dimostrando la titolarità della concessione anche per eredità;
9. Nella concessione a collettività il diritto d'uso è riservato alle persone regolarmente iscritte all'ente concessionario fino a completamento della capienza del sepolcro.

Articolo 75

Ammissione in sepoltura di famiglia e per collettività

1. Nella rispettiva sepoltura di famiglia sono ammesse le salme, ed eventualmente i resti, le ceneri delle persone, ovunque decedute, o già altrove sepolte, che risultino avere diritto, secondo l'atto di concessione e successivi trapassi e che non abbiano manifestato intenzione contraria al loro seppellimento nelle sepolture medesime, oppure nei confronti delle quali il concessionario dei precitati diritti non abbia stabilito la loro esclusione dalla sepoltura stessa;
2. Se il concessionario è un ente o una comunità, sono ammessi nella sepoltura i rispettivi membri, regolarmente iscritti, ai sensi dello statuto relativo; l'ente o comunità deve presentare, di volta in volta, apposita dichiarazione e la richiesta di tumulazione di cui al precedente art.74.
3. Nessun atto inerente al diritto di sepolcro è permesso ogni qualvolta sorga dubbio sul diritto del richiedente, oppure quando sia fatta opposizione da parte di aventi diritto. Il richiedente deve provare il suo diritto o rimuovere l'opposizione. Le controversie fra i titolari di diritti di sepoltura sono comunque di competenza del giudice ordinario.
4. Salvo assegnazione preventiva e nominativa da parte del fondatore o divisione, il diritto al seppellimento fra gli stessi titolari *iure sanguinis* è dato dall'ordine di premorienza;
5. Nella sepoltura non possono essere accolte salme in numero superiore ai loculi autorizzati.
6. Nessun feretro può essere tumulato senza il nulla osta rilasciato dal Sindaco o da suo delegato, su richiesta dell'avente diritto o suo familiare come appresso specificato.

Articolo 76

Ricordi funebri

Nella sepoltura di famiglia, previa approvazione, il concessionario ha facoltà di manifestare, secondo gli usi, il culto verso i defunti, di far celebrare esequie, di collocare lapidi ricordo, luci, ecc. In essa si possono anche ricordare defunti, aventi diritto, sepolti altrove o i cui resti siano già stati depositati nell'ossario comune, facendo rilevare nell'iscrizione tali circostanze.

Articolo 77

Estumulazione - Vincolo

1. Nella sepoltura di famiglia le salme possono essere estumulate, a richiesta dei concessionari o loro aventi diritto, quando occorre disporre di loculo, per salme di altro avente diritto, purché siano decorsi almeno ~~10~~ **20** anni dalla tumulazione. La richiesta viene fatta al Responsabile del Cimitero. I resti sono conservati nella sepoltura stessa in apposito ossario, o in singole cellette, come predisposto.
2. Il concessionario d'origine, nell'atto della concessione, può stabilire il divieto di estumulazione, per tutta la durata della concessione, per tutte o per alcune salme.
3. Detto vincolo può essere rimosso con richiesta di tutti i contitolari.

Articolo 78

Divieto di cessione dei diritti d'uso

1. In conformità a quanto dispone l'art.93 del R.P.M.(D.P.R.285/90), il diritto d'uso delle sepolture è riservato alla persona del concessionario ed a quelle della propria famiglia ovvero alle persone regolarmente iscritte all'ente concessionario, fino a completamento della capienza del sepolcro.
2. Può altresì essere consentita, su richiesta dei concessionari, la tumulazione di salme di persone che risultino essere state con loro conviventi, nonché di salme di persone che abbiano acquisito particolari benemeritenze nei confronti dei concessionari.
3. E' vietata pertanto, la cessione del diritto d'uso tra privati pena la revoca della concessione. Ogni concessione che venga a cessare per qualsiasi titolo rientra nella piena disponibilità del Comune, così come la rinuncia alla concessione da parte del concessionario non più interessato, o dei suoi aventi causa, il quale procederà a nuove concessioni privilegiando l'anno e il numero di protocollo della richiesta presentata.

Articolo 79

Doveri in ordine alla manutenzione

1. Il concessionario, ed i suoi successori, sono tenuti a provvedere, per tutto il tempo della concessione alla solida e decorosa manutenzione ordinaria e straordinaria dei vari tipi di sepoltura e dette opere relative; ad eseguire restauri ed opere che l'Amministrazione ritiene indispensabili o anche solo opportuni per ragioni di decoro, di sicurezza o di igiene a rimuovere eventuali abusi.
2. In caso di inadempienza a tali obblighi, si potrà ricorrere al potere di ordinanza e diffida disponendo, la rimozione delle opere pericolanti o indecorose e la sospensione della tumulazione di salme, subordinandola all'esecuzione dei lavori occorrenti.
3. Risultando lo stato di abbandono e di incuria si provvederà alla dichiarazione di decadenza come al successivo art. 81.

Articolo 80

Recupero a favore del Comune

1. *Aree libere.* Il concessionario di area per sepoltura di famiglia o per collettività sulla quale non siano state eseguite opere e siano raggiunti i termini per la decadenza, può retrocedere l'area al Comune, e mai, sotto qualsiasi forma, a favore di terzi, ottenendo il rimborso del 50% nei primi due anni e del restante 50% successivamente, calcolati sulla tariffa in vigore all'atto della concessione, oltre al rimborso del deposito cauzionale.
2. *Aree con parziale costruzione.* Se il concessionario non intende portare a termine la costruzione intrapresa, salvo decadenza, si applica la norma di cui al comma precedente. A discrezione dell'Amministrazione, si può anche autorizzare la cessione delle sole opere ad un terzo, che a sua volta acquisti l'area rinunciata e si impegni ad ultimare le opere stesse nei termini stabiliti.

3. *Rinuncia ai diritti.* I titolari di sepoltura di famiglia o per collettività possono volontariamente retrocedere i diritti al Comune che, se accetta, stabilirà di volta in volta le condizioni in rapporto ai posti disponibili ed allo stato delle opere.
4. *Ordinanza del Sindaco.* Nel caso che i titolari di cappelle gentilizie non avessero cura dell'igiene e del decoro architettonico, il Sindaco con propria Ordinanza può revocare il diritto di concessione.

Articolo 81

Decadenza - Revoca - Estinzione

1. La concessione dei vari tipi di sepoltura di famiglia può essere soggetta:
 - a) a decadenza:
 - a1) per inadempienza ai doveri di cui all'art.113 in ordine ai termini per la realizzazione delle opere di costruzione;
 - a2) per abbandono dipendente da incuria o da morte degli aventi diritto e comunque per inadempienza ai doveri di manutenzione;Tale provvedimento è adottato attraverso la procedura di cui al precedente art.79. Alle salme ed ai resti si provvederà a norma dei precedenti articoli;
 - b) a revoca:
 - b1) per le concessioni fatte anteriormente all'entrata in vigore del R.P.M. approvato con D.P.R. 21 ottobre 1975, n.803, nelle sue condizioni di cui al successivo art.85.
 - c) ad estinzione:
 - c1) per soppressione del cimitero, come al precedente art.59 ed osservate le norme di cui all'art.98 del R.P.M.(D.P.R., 285/90).
2. I suddetti provvedimenti sono adottati con apposita deliberazione di G. M., previa comunicazione agli interessati, se reperibili, e, in difetto, con pubblicazione.

Articolo 82

Provvedimenti a seguito della decadenza e revoca

1. Pronunciate la decadenza di cui al *comma 1, lett. b)*, dell'articolo precedente e la revoca di cui al *comma 2* dello stesso articolo, il Comune provvede al trasferimento delle salme e dei resti.
2. Quindi dispone o per la demolizione o per il restauro delle opere, a seconda sia richiesto dallo stato delle cose.

Articolo 83

Divisione e rinuncia

1. Più titolari di una tomba possono, se d'accordo, con atto notarile o scrittura privata autenticata, da produrre all'ufficio per le variazioni, procedere alla divisione dei vari posti o all'assegnazione di quote e quindi alla determinazione degli oneri di manutenzione.
2. La rinuncia da parte di un contitolare, se a favore di tutti gli altri contitolari, costruisce accrescimento e non cessione; essa deve risultare come sopra.

Articolo 84

Fascicoli per le sepolture di famiglia - SIT

1. Per ogni sepoltura è istituito un apposito fascicolo, tenuto dagli uffici comunali, nel quale sono registrati i dati relativi alla concessione, alla costruzione delle opere, ai seppellimenti, alle esumazioni o estumulazioni e alle successioni.
2. Sarebbe auspicabile che il Consorzio cimiteriale provvedesse alla redazione di un S.I.T. (Sistema Informativo Territoriale) che contenga tutti i dati e le informazioni relative alle

notizie di cui al punto precedente. Tale sistema garantirebbe non solo una completa visione dello stato del Cimitero in tempo reale, ma anche notevoli vantaggi nella gestione delle procedure sia per il Comune che per gli utenti.

Articolo 85

Sepulture di famiglia e per collettività anteriori al R.P.M. n.803/75

1. Le sepolture di vario tipo di famiglia e per collettività anteriori al R.P.M. approvato con D.P.R. 21 ottobre 1975 n.803, rilasciate con regolare atto di concessione, conservano la durata eccedente i 99 anni, stabilita nei rispettivi atti di concessione e conformi alle norme e agli atti in vigore all'atto della concessione stessa.
2. Tuttavia esse possono essere revocate, quando siano trascorsi 20 anni dalla estumulazione dell'ultima salma, ove si verifichi una grave situazione di insufficienza del cimitero rispetto al fabbisogno e non sia possibile provvedere tempestivamente all'ampliamento o alla costruzione del nuovo cimitero.
3. Le concessioni di sepolture private, sia di famiglia che per collettività, date prima dell'entrata in vigore del presente regolamento e che per le quali non è possibile stabilire la data di scadenza, per smarrimento dell'atto di concessione, si intendono emesse, salvo dimostrazione diversa da parte dei concessionari o aventi diritto, il 31/12/1975 e pertanto la loro durata sarà fino al 31/12/2074.

TITOLO IX CREMAZIONE

Articolo 86 Costi Cremazione

1. Nei casi di indigenza accertata del defunto, gli oneri e le spese derivanti dalla cremazione e dagli adempimenti cimiteriali ad essa connessi possono essere sostenuti, nei limiti delle ordinarie disponibilità di bilancio del Comune di ultima residenza del defunto, indipendentemente dal luogo nel quale avviene la cremazione sulla base delle tariffe stabilite ai sensi del *comma 2* dell'art.5 Legge 30 Marzo 2001 n°130.
2. Il Sindaco finché il Cimitero sarà sprovvisto di apposito impianto di cremazione, ne autorizza, il trasporto nel cimitero del comune dove la cremazione può effettuarsi, su richiesta degli interessati stessi, in tal caso la scelta dell'impianto di cremazione da utilizzare è fatta dai familiari stessi del defunto di cui al precedente art.6.
3. Nel caso di cremazioni di cittadini risultanti residenti nel Comune di Casamarciiano, al momento del decesso indigenti, e quindi con spesa a carico del Comune stesso, l'Ufficio di Ragioneria provvederà con urgenza, su richiesta dei familiari, ad emettere impegno di spesa da consegnare, a cura del trasportatore funebre, al Cimitero del Crematorio dove la salma sarà cremata.

Articolo 87 Costruzione ed esercizio del crematorio

1. La costruzione di un eventuale crematorio deve avvenire entro il recinto del Cimitero o di un eventuale ampliamento, ed è sottoposto all'autorizzazione del Sindaco, sentito il responsabile sanitario della A.S.L. competente, su parere dell'Ufficio Tecnico Comunale .
2. Il progetto redatto osservando le norme previste dal R.P.M. e quanto disposto dal punto 14 della Circolare del Ministero della Sanità n.24 del 24/06/1993, deve essere allegato ad una relazione del Responsabile Sanitario della A.S.L. competente, sulle caratteristiche ambientali del sito e tecnico sanitarie dell'impianto nonché sui sistemi di abbattimento dei fumi e delle esalazioni. In particolare il forno deve essere costruito in modo da poter porre nel crematorio l'intero feretro; l'ignizione deve essere fatta con sistemi rapidi ed innocui. Tale progetto è deliberato dal Consiglio Comunale.
3. L'esercizio del crematorio sarà soggetto alla vigilanza del sindaco o suo delegato, il quale con apposita ordinanza, emetterà le norme, le tariffe da applicare ed i documenti che gli interessati dovranno produrre per l'utilizzo dello stesso.
4. Nel cimitero dove sarà situato l'impianto di cremazione deve essere predisposto un edificio per accogliere le urne cinerarie.

Articolo 88 Richiesta della cremazione

1. A norma della legge 30 Marzo 2001 n°130 l'autorizzazione alla cremazione è rilasciata dall'Ufficiale di Stato civile del Comune di decesso o di residenza, che la rilascia acquisito un certificato in carta libera del medico necroscopico dal quale risulti escluso il sospetto di morte dovuta a reato ovvero, in caso di morte improvvisa o sospetta segnalata all'autorità giudiziaria, il nulla osta della stessa autorità giudiziaria, recante specifica indicazione che il cadavere può essere cremato.
2. L'autorizzazione alla cremazione è concessa nel rispetto della volontà espressa dal defunto o dai suoi familiari attraverso una delle seguenti modalità:

- a) la disposizione testamentaria del defunto, tranne nei casi in cui i familiari presentino una dichiarazione autografa, del defunto contraria alla cremazione fatta in data successiva a quella della disposizione testamentaria stessa.
 - b) l'iscrizione, certificata dal rappresentante legale, ad associazioni riconosciute che abbiano tra i propri fini statutarî quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati, tranne nei casi in cui i familiari presentino una dichiarazione autografa del defunto fatta in data successiva a quella dell'iscrizione all'associazione. L'iscrizione alle associazioni di cui al presente numero vale anche contro il parere dei familiari.
 - c) in mancanza della disposizione testamentaria, o di qualsiasi altra espressione di volontà da parte del defunto, la volontà dei coniuge o, in difetto, del parente più prossimo individuato ai sensi degli articoli 74, 75, 76 e 77 del Codice Civile e, in caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, della maggioranza assoluta di essi, manifestata all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di decesso o di residenza. Nel caso in cui la volontà sia stata manifestata all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di decesso, questi inoltra immediatamente il relativo processo verbale all'Ufficiale dello Stato civile del comune di ultima residenza del defunto.
 - d) la volontà manifestata dai legali rappresentanti per i minori e per le persone interdette;
5. La dispersione delle ceneri è consentita nel rispetto della volontà del defunto, unicamente in aree a ciò appositamente destinate all'interno dei cimiteri; la dispersione delle ceneri è eseguita dal coniuge o da altro familiare avente diritto, dall'esecutore testamentario o dal rappresentante legale dell'associazione di cui alla lettera b), numero 2, cui il defunto risultava iscritto o, in mancanza, dal personale autorizzato dal comune.
 6. Fermo restando l'obbligo di sigillare l'urna, le modalità di conservazione delle ceneri devono consentire l'identificazione dei dati anagrafici del defunto e sono disciplinate prevedendo, nel rispetto della volontà espressa dal defunto, alternativamente, la tumulazione, l'interramento o l'affidamento ai familiari.
 7. Il trasporto delle urne contenenti le ceneri non è soggetto alle misure precauzionali igieniche previste per il trasporto delle salme, salvo diversa indicazione dell'autorità sanitaria.

Articolo 89

Affidamento, delle ceneri ai familiari

1. L'Ufficiale dello Stato civile, sulla base di espressa volontà del defunto, manifestata secondo le modalità di cui al *comma 2* del precedente articolo, autorizza l'affidamento e la conservazione delle ceneri ai familiari.
2. L'autorizzazione di cui al precedente comma, viene rilasciata a seguito di istanza presentata dal familiare del defunto, nella quale dovrà essere espressa la volontà del defunto stesso, nei modi di cui al *comma 2* del precedente articolo, la dichiarazione di responsabilità per la custodia delle ceneri e di consenso per l'accettazione dei relativi controlli da parte dell'Amministrazione competente; il luogo di conservazione; l'obbligo di informare l'Amministrazione Comunale di eventuali variazioni del luogo di conservazioni delle ceneri se diverso dalla residenza.
3. L'Amministrazione Comunale può procedere, in qualsiasi momento, a controlli, anche periodici, sull'effettiva collocazione delle ceneri nel luogo indicato dal familiare.
4. Copia dell'autorizzazione all'affidamento delle ceneri sarà fatta pervenire, a cura dell'Ufficio di Stato Civile, al responsabile del Cimitero.

Articolo 90

Termini

La cremazione non può effettuarsi prima che siano decorse 24 ore dal decesso, o 48 ore se si tratta di morte improvvisa; non può ritardarsi oltre 48 ore dal decesso, durante il periodo dal 1

maggio al 31 ottobre, e oltre 72 ore dal decesso durante il periodo dal 1 novembre al 30 aprile. Trascorsi tali termini, deve inumarsi o tumularsi la salma salvo successiva esumazione o estumulazione al momento dell'effettiva cremazione.

Articolo 91

Cremazione stranieri

1. Per la cremazione di salma di straniero si richiede, in aggiunta ai documenti di cui ai precedenti articoli, il "nulla osta" del rappresentante diplomatico o Consolare dello Stato cui apparteneva il defunto, competente per giurisdizione territoriale.
2. In ogni caso avrà applicazione, se richiesta, la legge dello Stato cui apparteneva il defunto.

Articolo 92

Modalità per la cremazione

1. La cremazione deve essere eseguita dal personale appositamente autorizzato ed al quale il feretro viene consegnato con l'autorizzazione.
2. Nel crematorio, previo accertamento della corrispondenza dei dati dell'autorizzazione con quelli del feretro, deve essere posto l'intero feretro.

Articolo 93

Urna Cineraria

1. Compiuta la cremazione, le ceneri, in continuità devono essere diligentemente raccolte in apposita urna cineraria che viene suggellata. L'urna può essere di metallo, di marmo, di terracotta o di cristallo purché opaco.
2. Ciascuna urna cineraria deve contenere le ceneri di una sola salma e portare all'esterno l'indicazione del nome e cognome del defunto e la data di morte.
3. L'urna è poi collocata nelle cellette o nicchie singole del crematorio, salvo si disponga per sepoltura privata di famiglia o in cappelle, templi colombari privati; in mancanza sarà deposta nell'ossario comune, o affidate ai familiari o disperse all'interno dell'area appositamente predisposta all'interno del cimitero.
4. Per il trasporto di ceneri vedi il precedente art.33.

Articolo 94

Verbale di consegna - Registro

1. La consegna dell'urna cineraria deve risultare da apposito verbale, redatto in tre esemplari, di cui uno conservato presso il Crematorio, uno da consegnare al Cimitero di destinazione dell'urna ed il terzo deve essere trasmesso all'Ufficio di Stato civile che ha rilasciato l'autorizzazione alla cremazione.
2. Se l'urna viene affidata al familiare per la conservazione nella propria residenza, un ulteriore copia del verbale di cui al comma precedente dovrà essere conservata dallo stesso familiare.
3. Presso il crematorio è tenuto un registro in doppio esemplare, contenente le generalità delle persone cremate, la data di morte e di cremazione nonché il luogo ove è stata deposta l'urna.

TITOLO X POLIZIA INTERNA DEL CIMITERO

Articolo 95

1 Le operazioni di Polizia Mortuaria sono programmate ed eseguite dal Comune seguendo rigidamente l'ordine cronologico articolato e l'orario di arrivo delle salme al Cimitero per quanto riguarda l'inumazione o la tumulazione e quello della data dei tempi di scadenza per quanto riguarda la esumazione o la estumulazione rispettivamente negli ambiti pubblici e privati.

2 L'organizzazione e i servizi inerenti la Polizia Mortuaria vengono determinati dal Dirigente dei Servizi Cimiteriali, in attuazione del Regolamento Nazionale di Polizia Mortuaria e del presente Regolamento compatibilmente con la natura delle funzioni da svolgere.

Articolo 96

Orario e Custodia

1. Il Cimitero è aperto al pubblico secondo l'orario fissato, per stagioni, dal Sindaco, su proposta del Responsabile del cimitero, ed è affisso all'ingresso.
2. Nei giorni festivi, e nei giorni che precedono il Natale, il Capodanno e la Pasqua l'apertura è limitata alle ore antimeridiane.
3. La visita al Cimitero fuori orario è eccezionalmente subordinata al permesso del Responsabile del Cimitero ed all'accompagnamento da parte di personale addetto.
4. Il segnale di chiusura è dato a mezzo di campana o adeguato segnale acustico, trenta e quindici minuti prima della scadenza dell'orario in modo che la chiusura avvenga entro l'ora prescritta.
5. Nelle giornate di condizioni atmosferiche eccezionali, il Responsabile del Cimitero può disporre la chiusura anticipata per il pubblico, esauriti i servizi di trasporto funebre.
6. *E' in ogni caso assicurata l'apertura del cimitero in tutti i giorni della settimana, compreso i festivi, per consentire il servizio di sepoltura.*

Articolo 97

Divieto d'ingresso

Nel cimitero è vietato l'ingresso:

- a) ai minori di anni 14, non accompagnati da persone adulte;
- b) alle persone in stato di ebbrezza, vestite in modo indecoroso o in condizioni comunque in contrasto con il carattere del cimitero;
- c) alle persone in massa, non a seguito di funerale o di cerimonia religiosa o civile senza la preventiva autorizzazione del Sindaco;
- d) a chiunque, quando il Sindaco, per motivi di ordine pubblico o di Polizia Mortuaria o di disciplina interna, ravvisi l'opportunità del divieto.

Articolo 98

Riti religiosi

Nell'interno del cimitero è permessa la celebrazione di riti funebri, sia per singolo defunto che per la collettività dei defunti della Chiesa Cattolica e delle confessioni religiose non in contrasto con l'ordinamento giuridico italiano. Le celebrazioni che possono dar luogo a numeroso concorso di pubblico devono essere autorizzate dal Responsabile del Cimitero che ne fissa i percorsi e gli orari.

Articolo 99

Circolazione di veicoli

1. Non è ammessa la circolazione di veicoli privati nell'interno del cimitero. Per motivi di salute o di età, il Responsabile del Cimitero in casi eccezionali, può concedere il permesso di visitare tombe di familiari servendosi di veicoli a motore.
2. Parimenti il Responsabile del Cimitero può autorizzare la circolazione di veicoli di servizio o delle imprese addette al cimitero.
3. Il Responsabile del Cimitero fissa, nei casi su esposti, i percorsi e gli orari.

Articolo 100

Divieti speciali

1. Nel cimitero è vietato ogni atto o comportamento irriverente o incompatibile con il sacro luogo ed in specie:
 - a) fumare, tenere contegno chiassoso, cantare, parlare ad alta voce;
 - b) introdurre biciclette, animali, armi da caccia, cose irriverenti, ceste o involucri, salvo contengano oggetti autorizzati, da collocare sulle tombe e verificati dal personale;
 - c) rimuovere dalle tombe altrui fiori, piantine ornamentali, lapidi;
 - d) buttare fiori appassiti o rifiuti fuori degli appositi contenitori;
 - e) portare fuori dal cimitero qualsiasi oggetto senza la preventiva autorizzazione;
 - f) calpestare, danneggiare aiuole, alberi, sedere sui tumuli o monumenti, camminare fuori dai viottoli; scrivere sulle lapidi o sui muri;
 - g) disturbare in qualsiasi modo i visitatori, in specie con l'offerta di servizi di oggetti, distribuire indirizzi, volantini d'ogni sorta; tale divieto è particolarmente rigoroso per il personale del Cimitero e delle imprese che svolgono attività nel Cimitero stesso;
 - h) prendere fotografie di cortei, di tombe, di operazioni funebri, senza autorizzazione e, se si tratta di tomba altrui, senza il consenso del concessionario della sepoltura;
 - i) eseguire lavori, iscrizioni sulle tombe altrui, senza autorizzazione o richiesta dei concessionari;
 - l) chiedere elemosina e fare questue;
 - m) assistere alla esumazione di salme di persone non appartenenti alla propria famiglia;
 - n) coltivare nel recinto dei campi o nelle aree di concessioni private o nelle prossimità, senza concessione espressa del Sindaco; quest'ultimo peraltro potrà concedere, dietro regolare domanda, ai privati la facoltà di incaricarsi della coltivazione dei fiori e degli arbusti sempre verdi nelle tombe dei loro defunti, sempre che sia tenuta nei modi e nelle dimensioni determinate dalla predetta concessione.
2. Tutti i divieti predetti, in quanto possano essere applicabili, si estendono anche all'esterno nelle zone immediatamente adiacenti al cimitero.

Articolo 101

Epigrafi

1. Sulle tombe possono essere poste lapidi, croci, monumenti, ricordi, secondo le forme, le misure, i materiali autorizzati in relazione al carattere e alla durata delle sepolture.
2. Ogni epigrafe deve essere approvata dall'ufficio tecnico e contenere le generalità del defunto e le rituali espressioni brevi.
3. Gli interessati devono presentare il testo delle epigrafi in duplice copia, unitamente al progetto della lapide e delle opere.
4. Le epigrafi devono essere compilate in lingua italiana (sono permesse citazioni in latino), in ebraico per gli israeliti e nelle rispettive lingue per gli stranieri, purché seguite dalla traduzione in italiano.
5. Le modifiche di epigrafi, come le aggiunte, devono essere parimenti autorizzate.

6. Sulla lapide di chiusura dei loculi e delle cellette è indicato il solo nome , cognome e le date di nascita e di morte.
7. Le donne congiunte possono essere indicate con i due cognomi.

Articolo 102

Facoltà di collocare lapidi e di dettare epigrafi

La facoltà di chiedere il collocamento di lapidi e di dettare il testo delle epigrafi è riconosciuta, come all'art.6, in ordine di precedenza, al parente più prossimo del defunto, così pure per eventuali modifiche.

Articolo 103

Lapidi, ricordi, fotografie

1. Ad eccezione degli omaggi transitori, è vietato l'impiego di barattoli di recupero come portafiori. Si può autorizzare il collocamento di fotografia, anche eseguita a smalto, e il collocamento di piantine di fiori e di sempreverdi, avendo però cura che non superino le altezze stabilite e che non invadano le tombe o i passaggi attigui.
2. Il Sindaco con propria ordinanza disciplina l'ingresso degli omaggi floreali nel cimitero.
3. In caso di violazione di dette norme previa diffida, si può disporre la rimozione.

TITOLO XI
PERSONALE ADDETTO AL CIMITERO

Articolo 104

Responsabile del Cimitero – Compiti

1. Al Cimitero ed ai servizi funebri è preposto un Responsabile il quale è tenuto alla formazione ed informazione degli addetti al rischio cui sono esposti, ai sensi dell'art.4 D.Lgs. 626/94.
2. Il Responsabile attende a tutta l'attività esecutiva e amministrativa del cimitero e dei servizi funebri, in conformità alle norme contenute nel R.P.M. e nel presente regolamento ed in ogni disposizione di leggi, istruzioni o circolari. Ha l'obbligo di far rispettare le norme regolamentari e di provvedere di conseguenza nel caso di mancato rispetto.
3. Sono compiti specifici del Responsabile: gli adempimenti di cui agli artt.52 e 53 del R.P.M.(D.P.R.285/90); la vigilanza sul personale, sulle operazioni di trasporto funebre, di seppellimento, sulle esumazioni ed estumulazioni, sulle eventuali cremazioni, sull'impiego delle aree, sulle concessioni di sepolture private, nonché sulle costruzioni di opere e servizi.
4. Nel mese di Gennaio di ciascun anno, oppure in casi di urgenza dove se ne ravvisa la necessità, il Responsabile rimetterà all'Amministrazione Comunale, una nota delle riparazioni occorrenti ai fabbricati del cimitero, ai muri di cinta; ai viali; alle piante; e a quanto occorra per la conservazione degli arnesi, ferri e attrezzi. La relazione suddetta sarà accompagnata da tutte le osservazioni che a tale riguardo riterrà opportuno. Relazionerà pure sullo stato delle concessioni private, proponendo di applicare, dove occorra, quanto previsto dal presente regolamento.
5. Per le attribuzioni d'ordine amministrativo il Responsabile è coadiuvato da personale amministrativo, il quale, in particolare, attende ai compiti di cui agli artt.52 e 53 del R.P.M.(D.P.R.285/90) e a tutta l'attività amministrativa in rapporto alle norme di regolamento ed in particolare ritirare, per ogni feretro ricevuto, e conservare presso l'ufficio del cimitero, il permesso di seppellimento, l'autorizzazione al trasporto ed il verbale di incassatura di salma o di resti mortali; tenere costantemente aggiornato il registro, in duplice esemplare, assistere e sorvegliare l'inumazione o la tumulazione dei feretri assistere e sorvegliare alle esumazioni ed estumulazioni ordinarie e straordinarie, sottoscrivendone il relativo verbale; tenere aggiornata la numerazione sui ceppi dei campi comuni, segnalare ogni deficienza che venisse riscontrata, dal punto di vista igienico, sul funzionamento o sulle condizioni del cimitero e qualsiasi manomissione che avvenisse o che fosse avvenuta, attenersi a tutte le prescrizioni che vengono impartite dal Responsabile.
6. Per le attribuzioni d'ordine tecnico il Responsabile è coadiuvato da un assistente tecnico, il quale, in particolare, attende alla sorveglianza sulle costruzioni in corso o già realizzate, sullo stato e manutenzione delle opere, sia del Consorzio cimiteriale, sia dei privati, in rapporto alle norme di regolamento ed ai relativi permessi. Tale compito se compatibile con la qualifica, può essere assolto anche dal solo Responsabile.
7. Per le attribuzioni di polizia interna il Responsabile del Cimitero è coadiuvato da un agente di Polizia Municipale, il quale, in particolare, attende alla sorveglianza e vigilanza generale.

Articolo 105

Interratori

1. Gli interratori assolvono i servizi interni del cimitero e, principalmente:

- a) lo scavo delle fosse per inumazioni, secondo le norme e le modalità prescritte con rispettiva sistemazione e pulizia;
 - b) la deposizione delle salme nelle rispettive sepolture;
 - c) la deposizione di salme nei rispettivi loculi per la tumulazione;
 - d) le esumazioni ed estumulazioni ordinarie e straordinarie;
 - e) i trasferimenti interni di salme;
 - f) il trasporto della salma dal carro funebre al deposito o sala mortuaria o direttamente al luogo di sepoltura o tumulazione;
 - g) la raccolta di tutto il materiale derivante dalle esumazione o tumulazione ordinarie o straordinarie e il suo deposito presso un area apposta all'interno del cimitero;
 - h) la pulizia dei resti mortali derivanti da esumazioni o estumulazioni ordinarie e la loro raccolta e sistemazione nei contenitori, per poi depositarli nei loculi o tombe o ossario comune;
 - i) la raccolta immediata con la più scrupolosa diligenza e il seppellire senza indugio di ossa che potessero casualmente apparire alla superficie del cimitero;
 - l) la custodia degli attrezzi posti a servizio del cimitero, mantenendoli sempre in piena efficienza;
2. Gli interratori assolvono ai sopra citati servizi mantenendo un comportamento dignitoso e di rispetto sia verso i defunti che verso i familiari degli stessi. Inoltre dopo qualsiasi servizio effettuato dovranno ripristinare lo stato dei luoghi iniziale provvedendo: a rimuovere l'eventuale terreno o il materiale latero-cementizio di risulta; a rimuovere e a riporre le lapidi sulle tombe o nelle cappelle; a pulire i fossi a seguito di esumazione rimuovendo tutti i materiali derivanti dall'esumazione.
 3. Gli interratori indosseranno durante tutto il servizio appropriata divisa.
 4. Tutte le operazioni svolte giornalmente devono essere autorizzate dal Responsabile e registrate all'ufficio cimiteriale.

Articolo 106

Custode

1. Agli ingressi del cimitero ed in particolare nelle ore di visita, sono addetti uno o più custodi per la vigilanza in entrata ed in uscita, dei visitatori, del personale autorizzato per lavori, dei veicoli e dei materiali, e per il controllo delle relative autorizzazioni. Cessato il servizio, deve riportare le chiavi dei cancelli d'ingresso all'ufficio del Cimitero.
2. Il custode all'ingresso principale cura anche la custodia e la vigilanza degli uffici, della cappella e degli stabili annessi e sorveglia i cadaveri deposti nell'apposito locale per il periodo di osservazione. E' inoltre di sussidio alle altre categorie di personale in caso di bisogno.

Articolo 107

Giardinieri

1. I giardinieri sono addetti alla formazione e manutenzione delle aiuole dei tappeti erbosi, delle siepi e delle coltivazioni relative. In particolare devono mantenere costantemente sgombri dall'erba e da ogni altro impedimento le strade interne del cimitero i viali e gli intervalli che separano le sepolture e fosse fra foro.
2. Le erbe tagliate vanno raccolte e deposte in apposito spazio nel recinto del cimitero per lo smaltimento.

Articolo 108

Necrofori

1. Ai necrofori è affidato il servizio funebre che ha svolgimento all'esterno del cimitero, in particolare devono:
 - a) accertare che il feretro corrisponda alle prescrizioni stabilite secondo la destinazione e porre quindi il bollo di verifica;
 - b) provvedere ed assistere alla deposizione della salma nel feretro e alla chiusura del feretro stesso, previo accertamento di eventuali occorrenze per perdita di sostanze organiche. Se il feretro è metallico, assistere alla saldatura; controllare che venga fissata nella parte superiore del feretro la targa metallica di identificazione prescritta;
 - c) accompagnare e consegnare il feretro al cimitero unitamente all'ordine di seppellimento, annotandovi l'ora in cui è avvenuto il trasporto. Nel percorso dopo la cerimonia funebre, l'accompagnamento può essere affidato a persona addetta al trasporto; così anche quando la salma deve essere trasportata fuori Comune; assistere, secondo le disposizioni impartite di volta in volta, i trasporti di salme per e dai locali di osservazione, obitori, istituti di medicina legale, sale di autopsia e sale anatomiche universitarie;
 - d) redigere apposito verbale di sigillatura per trasporto salme fuori Comune;
 - e) ottemperare a quanto previsto dal precedente art.23.
2. La mansione di necroforo è svolta dal responsabile della ditta impresa funebre autorizzata ad effettuare i trasporti funebri nel territorio comunale, o da suoi delegati.

Articolo 109

Doveri specifici del personale

1. Il personale addetto al cimitero ed ai servizi funebri, oltre ai compiti propri delle rispettive attribuzioni e alla collaborazione generale per il buon ordine e la disciplina dei servizi, deve sempre tenere un contegno confacente con il carattere del servizio e del luogo in cui si svolge il servizio e deve vestire la divisa e tenerla in condizioni decorose. E' fatto assoluto divieto di assumere incarichi di qualsiasi sorta, di natura privata, nell'interno del cimitero anche a titolo gratuito. E' vietato asportare oggetti e materiali di qualsiasi specie. E' vietato chiedere nonché accettare mance.
2. Il mancato rispetto di tali ultime disposizioni comporta l'obbligo immediato da parte del Responsabile del Cimitero, pena addebito di responsabilità soggettiva, di segnalazione del dipendente all'Amministrazione Comunale.
3. Nessuna compartecipazione spetta al personale a diritti e proventi per servizi prestati e che sono propri del Comune.

TITOLO XII
PIANIFICAZIONE E DISPOSIZIONI
TECNICO-EDILIZIE CIMITERIALI

Articolo 110

Piano Regolatore Cimiteriale

1. L'esercizio e l'uso del cimitero e dell'eventuale ampliamento è disciplinato dal Piano regolatore cimiteriale. Il piano è redatto ed approvato in conformità alle disposizioni di cui al D.P.R. 285/90 e della Legge Regionale n° 12/2001, ovvero alle disposizioni legislative vigenti.
2. Il Piano Regolatore Cimiteriale sarà rappresentato su di una cartografia in scala non inferiore al rapporto 1/500, indicante l'utilizzo delle aree cimiteriali. Esso sarà accompagnato da una relazione illustrativa dei criteri progettuali e di dimensionamento e da specifica normativa tecnica. Il Piano Regolatore Cimiteriale dovrà contenere la descrizione delle aree, delle vie di accesso e delle zone di parcheggio, degli spazi e viali destinati al traffico interno e nei limiti delle aree disponibili le eventuali costruzioni accessorie previste quali: deposito di osservazione, camera mortuaria, sale di autopsia, cappelle, uffici consortili, servizi destinati al pubblico ed agli operatori cimiteriali, alloggi del personale di sorveglianza, eventuale forno crematorio, impianti tecnici.
3. Il Piano Regolatore Cimiteriale deve essere aggiornato ogni 5 anni, quando siano creati nuovi cimiteri o siano soppressi quelli vecchi, o quando a quelli esistenti siano state apportate modifiche ed ampliamenti, e comunque ogni variazione, che comporti modifiche dei parametri di dimensionamento.

Articolo 111

Costruzione e ampliamento del Cimitero: progetti; studio tecnico; relazione sanitaria

1. I progetti per la costruzione di nuovi Cimiteri e così per l'ampliamento devono essere preceduti da uno studio tecnico, come dettagliatamente prescritto all'art.55 del R.P.M.(D.P.R.285/90).
2. Inoltre i progetti stessi devono essere accompagnati da una relazione tecnico/sanitaria in ordine agli aspetti generali e particolari dettagliatamente precisati agli artt.55, 56, 57, 60 e 61 del R.P.M. 285/90 nonché agli artt. 58 e 59 dello stesso regolamento, relativi all'ampiezza dei lotti di terreno riservati ai campi per inumazione decennali.
3. Per l'approvazione dei progetti sono da osservare le norme di cui all'art.228 del T.U.LL.SS. e successive modifiche ed integrazioni.

Articolo 112

Edilizia cimiteriale

1. L'attività edilizia ed il connesso procedimento tecnico amministrativo è disciplinata dalle norme legislative vigenti in materia edilizia e di tutela dei beni culturali e del paesaggio, dello Stato e della Regione Campania. Dette norme sono specificate ed integrate dalle presenti norme regolamentari, dal Piano Regolatore Cimiteriale e da eventuali strumenti urbanistici comunali vigenti.

Articolo 113

Progetto - Costruzione delle opere - Termini

Limiti d'Impiego dell'area

1. La concessione di area per la costruzione di cappella, tomba con monumento e tomba piana, impegna alla sollecita presentazione del progetto, pena la decadenza delle opere relative, entro 12 mesi dalla data di stipula del contratto.

2. La costruzione delle opere deve essere contenuta nei limiti dell'area concessa, lo stesso vale per le opere in sottosuolo. E' assolutamente vietato l'occupazione di una maggiore area sia fuori terra che in sottosuolo, pena la revoca immediata della concessione.
3. Il numero dei loculi che si possono costruire fuori terra e in sottosuolo, è fissato nell'atto di approvazione del progetto.
4. La struttura delle opere deve essere conforme alle dimensioni, nonché alle disposizioni contenute nel Reg. P.M.(D.P.R.285/90) e nel presente Regolamento e quanto indicato al punto 13 della Circolare del Ministero della Sanità n. 24 del 24/06/1993; in particolare deve essere assicurata l'impermeabilità dei loculi ai liquidi ed ai gas; le stesse, inoltre non devono avere alcuna comunicazione con l'esterno del Cimitero (relazione geologica).
5. Ultimate le opere si provvede al collaudo e solo dopo, il manufatto potrà essere utilizzato.

Articolo 114

Standard edilizi

1. Tutte le nuove costruzioni devono essere conformi alle norme di edilizia in zona sismica ed ottemperanti dei dispositivi di cui alla legge regionale 7 gennaio 1983 n. 9, nonché agli artt. 17,18 e 28 della legge n. 64 del 2 febbraio 1974 mediante deposito degli atti tecnici agli uffici del Genio Civile prima dell'inizio dei lavori, ove ne ricorrano gli estremi. Il concessionario comunicherà all'ufficio tecnico competente, prima dell'inizio dei lavori, gli estremi dell'avvenuto deposito.
2. Il concessionario, laddove necessario, ha l'obbligo di adeguare la costruzione al disposto della legge n. 818 del 7 dicembre 1984 al fine di tutelare la pubblica incolumità da eventi calamitosi determinati da incendi (impianti elettrici, scale antincendio, uscite antifolla, ect.). Sono a carico del concessionario tutte le spese ad oneri di impianto e di utilizzo di qualunque fornitura.
3. Per le nuove costruzioni, la distanza minima tra i manufatti cimiteriali (cappelle, edicole, monumenti), è specificata dal Piano Regolatore Cimiteriale.
4. L'altezza massima dei manufatti, laddove non diversamente specificato in sede di Piano Regolatore Cimiteriale o altro piano urbanistico esecutivo, non deve superare l'altezza media di quelli circostanti.
5. Le nicchie ed i loculi per tumulazione possono essere costruite in pile di più piani sovrapposti. I loculi a tumulazione previsti in manufatti cimiteriali (cappelle, edicole, monumenti) se ad altezza superiore a metri 3,00 devono essere realizzati in modo da consentire un sicuro e facile accesso agli operatori cimiteriali con apertura diretta dall'esterno.
6. Le scale ed i corridoi devono essere dimensionati in modo da consentire il facile flusso pedonale, e di dimensione trasversale minima non inferiore a m. 1,20.
7. Tutti gli ambienti devono essere dotati di idonea illuminazione ed aerazione diretta.
8. Ogni concessionario, laddove previsto, ha l'obbligo di munirsi di apposito contatore per forniture ed erogazioni.

Articolo 115

Interventi di nuova costruzione

1. Sono interventi di nuova costruzione quelli definiti dall'art. 3 *comma 1 lettera e)* del D.P.R. 380/2001. In ambito cimiteriale, sono quegli interventi di trasformazione edilizia ed urbanistica non rientranti nelle categorie precisate ai successivi articoli 119, 120, 121, 122.
2. Tutti gli interventi di nuova costruzione sono soggetti a collaudo tecnico finale da parte del Servizio tecnico.

3. Il collaudo dovrà essere richiesto con le modalità prevista all'art.132 del presente regolamento.

Articolo 116

Permesso di costruire

1. Il permesso di costruire riguarda, nel caso di manufatti funerari, la conformazione fisica del manufatto e le relative quantità volumetriche e di superficie utile, nonché la specificazione del numero e delle tipologie delle sepolture come meglio specificate dalle presenti norme. E' necessario richiedere il Permesso di costruire nei seguenti casi:
 - a) costruzione di nuovi manufatti;
 - b) interventi edilizi che comportano incrementi volumetrici o della superficie utile ovvero mutamento del numero e/o della tipologia delle sepolture;
 - c) demolizione con ricostruzione, in loco o meno.
2. I progetti relativi a nuove costruzioni, redatti nel rispetto sia planimetrico che volumetrico nonché dimensionale del Piano Regolatore Cimiteriale, nonché di eventuali piani urbanistici esecutivi, devono essere redatti e firmati da un Ingegnere, Architetto, Geometra o Perito edile, nei limiti delle rispettive competenze.
3. Alla istanza deve essere allegato il progetto in triplice copia corredato da:
 - a) relazione tecnica descrittiva;
 - b) planimetria generale 1:2000 o 1:1000;
 - c) planimetria della zona d'intervento in scala 1:500 o 1:200 (stato dei luoghi e stato di progetto);
 - d) plano-volumetrico in scala 1:200 con le quote relative ai volumi d'ingombro della costruzione oggetto della concessione e di quelle immediatamente adiacenti;
 - e) piante in scala 1:100 o 1:50;
 - f) prospetti in scala 1:100 o 1:50;
 - g) almeno 2 sezioni in scala 1:100 o 1:50 di cui una sulle scale;
 - h) particolari costruttivi e decorativi in scala opportuna.
 - i) documentazione fotografica (in numero sufficiente per la visione dei luoghi).
4. La relazione tecnico descrittiva deve indicare i criteri adottati nella progettazione nel rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti sia di carattere generale (norme tecnico-edilizie) che di carattere particolare (regolamenti di P.M.), nonché le norme di carattere specifico dettate dal Piano Regolatore Cimiteriale, da piani urbanistici esecutivi e dal presente regolamento.
5. Il progetto sarà esaminato dal Responsabile del procedimento per il rilascio del permesso di costruire, che esprimerà un proprio parere non vincolante ai fini del rilascio del Permesso di Costruire.
6. Al rilascio del Permesso di costruire provvede il Dirigente del Servizio Tecnico, nei tempi e con le modalità fissate dalla legislazione vigente e previo il pagamento da parte del concessionario degli oneri previsti per legge.
7. Il concessionario deve iniziare i lavori per la costruzione del manufatto funebre entro 6 (SEI) mesi dalla data di rilascio del permesso di costruire, dandone notizia al Dirigente del Servizio Tecnico con comunicazione da presentare all'Ufficio Protocollo Generale del Comune.
8. La costruzione deve essere ultimata entro il termine indicato nel Permesso di costruire, salvo eventuale proroga richiesta prima della scadenza del Permesso di costruire, da rilasciarsi da parte del Dirigente del Servizio Tecnico, previo pagamento del corrispondente diritto di segreteria.

9. Sarà possibile per il Comune stabilire ulteriori, specifici, obblighi cui il concessionario è tenuto a rispettare. Tali specificazioni saranno inserite come parte integrante del permesso di costruire.

Articolo 117

Decadenza del permesso di costruire

1. La decadenza del permesso di costruire è determinata da:
 - a) Esecuzione di opere difformi determinanti variazioni essenziali del Permesso di costruire;
 - b) Mancata osservanza delle condizioni generali e particolari indicate nel Permesso di costruire.
2. Costituiscono variazioni essenziali al Permesso di costruire:
 - a) L'occupazione di una area di sedime maggiore o comunque diversa da quella assegnata in concessione;
 - b) La modifica della sagoma dell'edificio e del manufatto funebre, non preventivamente autorizzata;
 - c) La modifica dell'altezza dell'edificio e del manufatto funebre non preventivamente autorizzata.
 - d) La realizzazione di un maggiore numero di loculi e/o tumuli rispetto a quanto autorizzato.
3. Il concessionario che intende introdurre variazioni essenziali al Permesso di costruire ottenuto, ove queste siano ammissibili in virtù delle norme vigenti, deve preventivamente richiederne l'autorizzazione con le modalità indicate dai precedenti articoli.

Articolo 118

Dichiarazione di inizio attività

1. Tutti gli interventi che non rientrano nelle categorie di cui al precedente articolo 114 e con esclusione della manutenzione ordinaria, così come definita dal successivo articolo 118, sono oggetto di Dichiarazione di Inizio Attività, secondo i modi ed i contenuti previsti dalla legislazione vigente.
2. Alla Dichiarazione di Inizio Attività devono essere allegate 3 (TRE) copie dei progetti relativi ai lavori a farsi firmati da un Architetto, Ingegnere, Geometra o Perito Edile, nei limiti delle rispettive competenze.
3. I progetti devono essere corredati da:
 - a) relazione tecnica descrittiva;
 - b) planimetria generale 1:2000 o 1:1000;
 - c) planimetria della zona d'intervento in scala 1:500 o 1:200 (stato dei luoghi e stato di progetto);
 - d) plano-volumetrico in scala 1:200 con le quote relative ai volumi d'ingombro della costruzione oggetto della concessione e di quelle immediatamente adiacenti;
 - e) piante in scala 1:100 o 1:50;
 - f) prospetti in scala 1:100 o 1:50;
 - g) almeno 2 sezioni in scala 1:100 o 1:50 di cui una sulle scale;
 - h) particolari costruttivi e decorativi in scala opportuna.
 - i) documentazione fotografica (in numero sufficiente per la visione dei luoghi).
4. Alla dichiarazione saranno inoltre allegati la ricevuta del versamento a favore della competente ASL degli oneri previsti per il parere sanitario, e attestazione del versamento del diritto di istruttoria dovuto.

Articolo 119

Manutenzione ordinaria

1. Sono lavori di manutenzione ordinaria le opere come definite dall'art.3 *comma 1 lett. a)* del D.P.R. 380/2001. In particolare, in area cimiteriale, si considerano come tali gli interventi di ripristino e riparazione di: pavimentazione, intonaci e pitturazioni interne, rivestimenti interni, opere in ferro, impermeabilizzazione delle coperture impianto elettrico, e sostituzione di lapidi.
2. Le opere di manutenzione ordinaria sono subordinate a semplice comunicazione del concessionario indirizzata all'Ufficio Protocollo del Comune.
3. Nel caso di manutenzione ordinaria su edifici di particolare pregio artistico ed architettonico, le operazioni di manutenzione ordinaria devono essere condotte nel rispetto della conservazione dei caratteri, dell'apparato decorativo ed ornamentale, nonché delle finiture degli edifici.

Articolo 120

Manutenzione straordinaria

1. Sono lavori di manutenzione straordinaria le opere come definite dall'art. 3 *comma 1 lettera b)* del D.P.R. 380/2001. In particolare in area cimiteriale, si considerano come tali gli interventi di ripristino e pitturazione totale delle facciate dei manufatti, la integrazione o sostituzione del rivestimento esterno, la riparazione o il consolidamento di parti strutturali, la riorganizzazione funzionale degli spazi interni che non preveda aumenti di superficie e di volumi, ovvero di loculi e tumuli.
2. Tutte le opere di manutenzione straordinaria sono soggette a collaudo tecnico finale da parte del Servizio tecnico.
3. Il collaudo dovrà essere richiesto con le modalità previste al successivo art.132.
4. Nel caso di manutenzione straordinaria su edifici vincolati ovvero ricadenti in aree vincolate, le operazioni di manutenzione ordinaria devono essere condotte nel rispetto della conservazione dei caratteri, dell'apparato decorativo ed ornamentale, nonché delle finiture degli edifici.

Articolo 121

Restauro e risanamento conservativo

1. Sono lavori di restauro e risanamento conservativo le opere come definite dall'art.3 *comma 1 lettera c)* del D.P.R. 380/2001.
2. Gli interventi di restauro e risanamento conservativo, improntate alla moderna teoria della conservazione, riguardano il consolidamento statico della struttura, il ripristino della distribuzione originaria o storicamente consolidata, la eliminazione di superfetazioni non organiche, il ripristino delle finiture storiche dei manufatti e dell'apparato decorativo ed ornamentale, anche per quanto riguarda il colore e la finitura delle pitturazioni.
3. Nel caso di opere restauro e risanamento conservativo su edifici vincolati o ricadenti in aree vincolate, le opere devono essere condotte nel rispetto della conservazione dei caratteri, dell'apparato decorativo ed ornamentale, nonché delle finiture degli edifici.
4. Tutte le opere di restauro e risanamento conservativo sono soggette a collaudo tecnico finale da parte del Servizio tecnico.
5. Il collaudo dovrà essere richiesto con le modalità previste al successivo art.132.

Articolo 122

Ristrutturazione edilizia

1. Sono lavori di ristrutturazione edilizia le opere come definite dall'art.3 *comma 1 lettera d)* del D.P.R. 380/2001. In ambito cimiteriale, è possibile procedere con semplice

Dichiarazione di Inizio attività, solo laddove non si prospetti un incremento dei volumi, della superficie utile e/o del numero e della tipologia delle sepolture.

2. Nel caso di ristrutturazione edilizia di manufatti, anche edificati di recente, ma compresi in aree vincolate la finitura e la composizione delle facciate deve essere progettata in maniera tale da integrarsi al contesto ambientale.
3. Tutte le opere di ristrutturazione edilizia sono soggette a collaudo tecnico finale da parte del Servizio tecnico.
4. Il collaudo dovrà essere richiesto con le modalità previste al successivo art.132.

Articolo 123

Demolizione e ricostruzione

1. Laddove le norme del Piano Regolatore Cimiteriale o di un eventuale strumento urbanistico comunale lo consentano, per la demolizione e ricostruzione di un'opera funebre la procedura tecnica prevista fa riferimento alla richiesta del "Permesso di costruire".
2. Nel caso di demolizione senza ricostruzione sarà necessario ottenere specifico permesso.

Articolo 124

Opere su sepolture individuali

Per la costruzione di opere particolari su sepolture individuali private, si richiede la presentazione del disegno con firma del tecnico, Capo mastro o marmista. L'approvazione è di competenza dell'Ufficio Tecnico, entro trenta giorni dalla richiesta.

Articolo 125

Sanzioni

1. Il Comune, per mezzo del Dirigente del Servizio Tecnico, sanziona le irregolarità edilizie a norma delle disposizioni legislative, riservandosi comunque di procedere alla revoca della permesso di costruire nei casi indicati all'art.117.
2. In caso di decadenza del permesso di costruire il Comune, per mezzo del Dirigente del Servizio Tecnico, provvederà all'emanazione della determinazione di annullamento della permesso stesso e della connessa concessione del suolo ed incamererà gli importi a qualunque titolo versati nonché la proprietà delle opere realizzate.

Articolo 126

Limiti di attività - Personale delle imprese

1. Nella redazione dei progetti e nella direzione delle opere si osservano le disposizioni legislative sulla tutela dei titoli professionali e sui limiti delle rispettive attività professionali, nonché le norme circa le opere in conglomerato cementizio semplice ed armato.
2. Per l'esecuzione di opere nuove costruzioni, restauri, riparazioni, manutenzioni, che non siano riservati al Comune, gli interessati possono valersi dell'opera di privati imprenditori, a loro libera scelta, purché in possesso dei requisiti di legge in materia di iscrizioni di lavori pubblici nonché essere in regola con gli artt.303 e 626 per gli operai ed art.12 etc. D.Lgs 494/96.
3. Le imprese incaricate ad eseguire lavori all'interno del cimitero sono tenute a notificare, preventivamente, all'Ufficio tecnico del Comune, i nominativi delle persone addette ai lavori, le quali dovranno essere munite di apposito contrassegno ed idonea certificazione sanitaria rilasciata dal medico competente ai sensi del D. Lgs.626/94 comprovando per ciascuno di essi l'esatta osservanza delle norme previdenziali ed assicurative, nonché provare l'adeguata formazione ed informazione dei rischi cui sono esposti anche in ordine

agli agenti fisici e biologici. Le imprese sono direttamente responsabili dell'operato dei propri dipendenti e pertanto ne rispondono.

Articolo 127

Esecuzione dei lavori – Responsabilità - Sanzioni

1. Prima di iniziare, il concessionario è tenuto a comunicare l'inizio dei lavori all'Ufficio tecnico del Comune.
2. Il concessionario è tenuto, durante l'esecuzione dei lavori, ad esporre apposita tabella riportante le indicazioni relative alla autorizzazione edilizia (Permesso di Costruire, D.I.A. o Comunicazione), alla direzione dei lavori, all'impresa esecutrice ed al concessionario.
3. Il concessionario è obbligato, a propria cura e spese, alla realizzazione di ogni opera che si rendesse necessaria per la sicurezza ovvero per tutelare l'incolumità pubblica e privata, per cause determinate dal proprio insediamento costruttivo o comunque ad esso connesse.
4. Il concessionario è responsabile del mantenimento delle aree allo stesso concesse.
5. Il concessionario è tenuto alla manutenzione del manufatto costruito ovvero delle opere la cui costruzione sia stata sospesa per qualunque causa.
6. Nell'esecuzione dei lavori ed in particolare modo negli scavi, i concessionari devono usare la massima diligenza e cura.
7. In caso di rinvenimento di sepolture antiche o anche recenti, i lavori devono essere sospesi e dovrà darsene immediata comunicazione al Servizio Tecnico Comunale.
8. Nei cimiteri non si può spegnere calce viva per costruzioni private, ma deve introdursi calce spenta.
9. Non possono essere eseguite opere di sgrossamento rudimentale di materiali da costruzione.
10. I materiali da costruzione, in particolare lapidei, devono essere introdotti nel cimitero in stato di lavorazione tale da poter essere messi in opera senza ulteriore magistero.
11. L'introduzione e l'asportazione di materiali di ogni natura occorrenti per le costruzioni nei cimiteri, nonché l'esecuzione dei lavori, può aver luogo nei cimiteri solo nei giorni feriali e negli orari stabiliti dal Servizio competente che, in particolari occasioni potrà impedirli del tutto.
12. E' vietato scaricare nei cimiteri la terra risultante da scavi di fondazioni, le macerie di demolizioni ed i residui tutti delle costruzioni.
13. I materiali di rifiuto di ogni specie devono essere trasportati ai pubblici scarichi fuori dal cimitero.
14. Il controllo di quanto sopra è affidato all'Ufficio Tecnico Comunale ed alla Polizia Municipale che promuovono ed applicano le sanzioni previste in caso di irregolarità.
15. Gli esecutori di lavori privati sono responsabili delle opere eseguite di eventuali danni al Cimitero o a terzi. Per la costruzione di sepolture soggette a Permesso di Costruire, la ditta assuntrice dei lavori, prima dell'inizio dovrà effettuare un deposito cauzionale di € 5000,00, o polizza fidejussoria sostitutiva, per eventuali obbligazioni verso il Comune e verso privati.
16. In caso di violazione delle suesposte norme e di quelle generali in materia, oltre alle sanzioni previste per legge, il Sindaco può sospendere l'impresa dall'esercizio delle sue incombenze all'interno del cimitero, per un periodo da 5 giorni a 6 mesi; per recidiva può vietare l'ingresso definitivamente,

Articolo 128

Orario di lavoro - Sospensione lavori

1. L'orario di lavoro è fissato dall'Ufficio tecnico consortile.. E' vietato lavorare nei giorni festivi e prefestivi, salvo particolari esigenze tecniche riconosciute ed autorizzate dal Comune.
2. Cinque giorni prima della Ricorrenza dei Defunti e fino a cinque giorni dopo sono sospesi i lavori di costruzione, con l'obbligo da parte dei concessionari o degli interessati, di rimuovere le impalcature o condizionare in modo che non siano d'ostacolo al passaggio.
3. E' altresì vietato lavorare nei giorni dal 20 dicembre al 6 gennaio di ogni anno e nella settimana prima della Pasqua, salva diversa autorizzazione dell'Ufficio tecnico consortile.

Articolo 129

Recinzione aree - Materiali di scavo

1. Nella costruzione di tombe di famiglia l'impresa deve recintare, a regola d'arte lo spazio assegnato.
2. E' vietato occupare spazi attigui, senza l'autorizzazione dell'Ufficio tecnico comunale.
3. I materiali di scavo e di rifiuto devono essere di volta in volta trasportati a discarica secondo l'orario e l'itinerario che verranno prescritti, evitando di spargere materiale o d'imbrattare o danneggiare opere; in ogni caso l'impresa deve ripulire e ripristinare il terreno eventualmente danneggiato.

Articolo 130

Introduzione e deposito di materiale

1. La circolazione dei veicoli delle imprese è regolata dal Responsabile del cimitero, la sosta deve essere nei limiti indispensabili.
2. I materiali occorrenti all'esecuzione delle opere devono essere introdotti già lavorati e depositati nel recinto predetto o in spazio autorizzato.
3. E' vietato attivare sull'area concessa laboratori di sgrossamento dei materiali o costruire baracche.
4. Per esigenze di servizio, si può ordinare il trasferimento dei materiali in altro spazio.
5. Nei giorni festivi il terreno adiacente la costruzione deve essere riordinato e sgombrato di terra, sabbia, calce ecc.

Articolo 131

Obbligo di manutenzione

1. I concessionari sono tenuti a tenere in stato di decoro i manufatti e le aree in concessione attraverso una costante opera di manutenzione.
2. Il Consorzio cimiteriale, a suo insindacabile giudizio, a salvaguardia del decoro del cimitero, si riserva il diritto di ordinare al concessionario interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria.
3. Qualora qualunque manufatto venga lasciato in stato di abbandono per mancata manutenzione e, per tale causa possa costituire un pericolo per le cattive condizioni statiche, ovvero venir compromesso il decoro del civico cimitero, il Consorzio cimiteriale può senz'altro procedere direttamente alla demolizione, ovvero alla sistemazione dell'opera previo preavviso di giorni 60 al concessionario. Gli avanzi mortali ospitati nei manufatti in oggetto saranno conservati a cura del Consorzio; trascorsi 5 anni dalla demolizione, il Consorzio avrà il diritto di trasferire gli avanzi mortali in uno degli ossari comuni.

4. In caso non vi sia preoccupazione d'imminente pericolo, il Consorzio cimiteriale provvederà a diffidare nei modi di legge gli interessati, ad eseguire le opere necessarie di consolidamento e manutenzione che indicherà il Servizio Tecnico Cimiteriale.
5. Qualora essi non vi ottemperino, siano irreperibili, ovvero non esistano più eredi o rappresentanti della famiglia del concessionario, si provvederà direttamente come previsto nei commi precedenti del presente articolo.
6. Le aree risultanti delle demolizioni di cui ai precedenti articoli, ovvero i manufatti il cui stato di abbandono ha determinato l'intervento consortile, saranno riaffidati con le modalità indicate dal presente regolamento.
7. Qualora, per le nicchie, la mancanza di manutenzione determini solo la caduta del marmo di chiusura, il Consorzio cimiteriale provvede a proprie spese alla tompagnatura, allo scopo di non lasciare in mostra gli avanzi mortali, dando nel tempo avviso al concessionario o a suoi eredi ovvero aventi causa della eseguita chiusura provvisoria, perchè provveda al ripristino.
8. Per detti loculi tompagnati i concessionari non potranno più disporre dell'uso se prima non rimborsino al Consorzio la spesa sostenuta per la tompagnatura aumentata del 15% annuo quale penale e, non curino di rimettere il loculo nella pristina condizione di decenza.
9. Trascorso un quinquennio, senza che tale ripristino sia avvenuto, sia perchè il concessionario non abbia ottemperato all'invito, sia perchè il concessionario sia risultato irreperibile, la concessione s'intenderà decaduta e la nicchia resterà retrocessa al Consorzio cimiteriale senza alcun diritto di rimborso sul prezzo pagato dal concessionario, suoi eredi ovvero aventi causa.
10. Salvo che, da parte della famiglia interessata non siano trasferiti altrove gli avanzi mortali, questi trascorso il termine di cinque anni, se non reclamati da alcuno, saranno depositati nell'ossario comune.
11. Per l'introduzione di nuove lapidi in sostituzione di quelle rotte, il richiedente è tenuto a presentare istanza in carta semplice indirizzata al Servizio competente.

Articolo 132

Vigilanza - Collaudo di conformità

1. L'ufficio tecnico del Comune controlla l'esatta esecuzione delle opere secondo i progetti approvati, i permessi dati e le prescrizioni dei regolamenti, controlla che gli addetti all'esecuzione delle opere private siano quelli indicati nel Documento della sicurezza rispettando i criteri d'igiene e di sicurezza. Egli può impartire opportune disposizioni, fare rilievi o contestazioni che, se occorre, potranno essere oggetto di provvedimenti del Sindaco.
2. Ad ultimazione dei lavori, il concessionario deve presentare all'Ufficio Protocollo del Comune, richiesta in carta semplice, per procedere al sopralluogo per il collaudo tecnico dell'opera realizzata. Con la richiesta di sopralluogo dovrà pervenire copia del bollettino di versamento del previsto diritto di sopralluogo tecnico di € 100,00.
3. Il Sindaco, in esito al collaudo di conformità, può prescrivere modifiche e disporre, la rimozione delle opere costruite in violazione del regolamento e del permesso dato.
4. Risultato favorevole il collaudo di conformità si autorizza il seppellimento.

**TITOLO XIII
DISPOSIZIONI VARIE**

**Articolo 133
Modulistica**

1. Il Comune potrà predisporre apposito modulario che riporterà tutta la modulistica occorrente alle procedure richiamate nel presente regolamento.
2. I modelli approvati nel modulario dovranno essere utilizzati dagli interessati, nonché dalle imprese funebri e cimiteriali o dagli uffici e/o Enti preposti al fine di espletare tutte le incombenze burocratiche richiamate nel presente regolamento. I moduli dovranno essere predisposti in maniera da facilitarne al massimo la compilazione.

**Articolo 134
Sanzioni**

1. Salva l'applicazione delle sanzioni penali per i fatti costituenti reato, la violazione delle disposizioni del presente regolamento è soggetta a sanzioni amministrative pecuniarie a norma degli artt.338, 339, 340 e 358 T.U.LL.SS., come modificati per effetto dell'art.3 della Legge 12/7/1961, n.603, e degli artt.32 e 113 della Legge 24/11/1981, n.689.
2. Ai fini dell'osservanza delle norme del presente regolamento, al personale addetto al Cimitero sono attribuite la qualifica e le funzioni di agente giurato, ai sensi di legge. A tal fine prestano il prescritto giuramento.

**Articolo 135
Abrogazione precedente disposizioni**

1. Il presente Regolamento regola l'intera materia; pertanto si intendono abrogate le disposizioni contenute negli altri atti in materia anteriori al presente.
2. Restano in vigore speciali disposizioni di carattere igienico sanitario, non contemplate nel presente Regolamento.
3. L'entrata in vigore decorre dalla scadenza della pubblicazione nell'albo, dopo intervenuta l'approvazione nei termini di legge.

PRINCIPALI RIFERIMENTI LEGISLATIVI

D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285

Circolare Esplicativa Ministero Della Sanità N. 24 Del 24.06.93

Legge 30 marzo 2001, n.130

Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri

Legge Regionale 24 novembre 2001, n.12

D.P.R. 3 novembre 2000, n.396

Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile

Legge 1 agosto 2002, n.166

Edificabilità delle zone limitrofe ad aree cimiteriali

Delibera di Giunta Regionale n.1948 del 23 maggio 2003

Esercizio delle funzioni di cui al DPR 285/90 conferite alla regione;

D.P.R. 15 luglio 2003, n.254

Regolamento recante disciplina della gestione dei rifiuti sanitari e cimiteriali;

D.P.R. 24 febbraio 2004;

Affidamento delle ceneri ai familiari;

Casamarciano Marzo 2006

Il Progettista